



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita **LORETO** PresidenteIda **CONTINO** Consigliere relatoreLucia **d'AMBROSIO** ConsigliereNicola **RUGGIERO** ConsigliereMaria Cristina **RAZZANO** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio sugli appelli, iscritti al n. 61384 del registro di segreteria

Proposti da:**SEGRETO ELISABETTA**, (C.F. SGRLBT60P66A662R), rappresentata e difesa,

giusta procura allegata al presente atto, dagli Avv.ti Nicolò de Marco e Nicola

Miccolis (PEC: demarco.nicolo@avvocatibari.legalmail.it;

avv.nicolamiccolis@pec.giuffre.it), elettivamente domiciliata in Roma presso

l'Avv. Sandro de Marco al Viale Giulio Cesare n.71;

GESIA UMBERTO, (c.f. GSEMRT60B21A662U), in proprio e in qualità di

titolare della Farmacia "Centro del dr. Umberto Gesia", rappresentato e

difeso dall'Avv. Francesco Iudice (c.f. DCIFNC53C27E205N) ed elettivamente

domiciliato presso il suo studio in Conversano (BA) alla Via Massari n. 12 e

all'indirizzo PEC: avvocatoiudice@lamiappec.it;

	SENT. 119/2025	
	- Appellanti -	
	contro:	
	<u>PROCURA REGIONALE</u> presso la Sezione giurisdizionale per la regione Puglia,	
	in persona del Procuratore regionale pro-tempore;	
	<u>PROCURA GENERALE</u> della Corte dei conti, in persona del Procuratore	
	generale pro-tempore;	
	nonché nei confronti di:	
	<u>SALZO MICHELE</u> , nato il 2.02.1950 a Conversano (c.f. SLZMHL50B02C975R),	
	residente in Conversano alla via Gioberti n. 48, non costituito.	
	Appellati	
	avverso:	
	la sentenza n. 367/2023, depositata in data 11.12.2023 e notificata il	
	20.12.2023, della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione	
	Puglia.	
	Visti gli atti del giudizio;	
	Uditi, all’udienza del 6 febbraio 2025, con l’assistenza del segretario, dott.	
	Giovanni Luca Triolo, il relatore consigliere Ida Contino, l’avv. Nicolò de	
	Marco per l’appellante Segreto Elisabetta, l’avv. Francesco Iudice per	
	l’appellante incidentale Gesia Umberto e la Procura generale nella persona	
	del V.P.G dott.ssa Chiara Vetro. Non costituito l’appellato Salzo Michele.	
	FATTO	
	1. Con la sentenza n. 367/2023, la Sezione giurisdizionale per la Regione	
	Puglia, in parziale accoglimento dell’atto di citazione, condannava i sig.ri	
	Salzo Michele, Gesia Umberto e Segreto Elisabetta, gli ultimi due in solido	
	con il primo, al pagamento in favore della regione Puglia, rispettivamente	
	2	

della somma di € 568.909,86, € 402.742,42 ed € 38.549,93. Assolveva i convenuti Intini Simonetta e Grattagliano Sergio.

2. Il danno era scaturito da una truffa architettata in danno del Servizio sanitario nazionale mediante la prescrizione di medicinali, integratori e dispositivi medici a carico di ignari pazienti da parte del dott. Salzo Michele. Dalle indagini erano emerse due diverse finalità alla base della truffa: in un caso, la prescrizione falsa dei medicinali era destinata alla ricettazione in favore di un cittadino albanese (in citazione, ipotesi sub A); nell'altro, la prescrizione era destinata ad avvantaggiare informatori scientifici mediante l'aumento del volume di affari dell'azienda farmaceutica e delle singole farmacie (in citazione, ipotesi sub B).

Secondo la prospettazione della Procura, dalle condotte illecite innanzi evidenziate sarebbe derivato un danno erariale al SSN a causa del rimborso del costo dei farmaci per le ricette mediche false, compilate dal medico per lo più dal 2017 al gennaio 2020. Tale danno era stato imputato dalla Procura al dott. Salzo, già medico convenzionato con il SSN e ai sigg. Gesia Umberto, Grattagliano Sergio, Intini Simonetta e Segreto Elisabetta, quali gestori o addetti rispettivamente alle farmacie Centro e Domus di Conversano e alla Farmacia OMISSIS di Polignano a Mare.

Nello specifico, con riferimento alla ipotesi sub A, la Procura ha citato a titolo di dolo il dott. Salzo per l'intero importo € 163.477,00 e, a titolo di dolo e solidalmente con questi, il dott. Umberto Gesia per € 109.940,57 (Farmacia Centro) e la sig.ra Elisabetta Segreto per € 11.569,63 (Farmacia Rurale OMISSIS); a titolo di colpa grave e in via sussidiaria, i dottori Simonetta Intini e Sergio Grattagliano, per € 9.662,23 (Farmacia Domus).

Riguardo alla ipotesi sub B, invece, la Procura ha citato a titolo di dolo il dott.

Salzo per l'intero importo, pari a € 405.432,86 e, sempre a titolo di dolo e

solidalmente con il dott. Salzo, il dott. Umberto Gesia per € 273.208,82 e la

sig.ra Elisabetta Segreto per € 26.980,30 e, in via sussidiaria e a titolo di colpa

grave, i dottori Simonetta Intini e Sergio Grattagliano, per complessivi €

35.542,97.

3. Con la sentenza n. 367/2023, la Sezione giurisdizionale per la regione

Puglia, in via preliminare: a) ha respinto la richiesta di sospensione del

giudizio, escludendo la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra la

definizione del processo penale che vede coinvolti i convenuti e la definizione

del giudizio contabile; b) ha disatteso l'eccezione di nullità della citazione

formulata dal convenuto Umberto Gesia per indeterminatezza dei fatti; c) ha

respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva opposta dai

convenuti Grattagliano e Intini; d) ha rigettato l'eccezione di prescrizione.

Nel merito, il giudice di prime cure, solo con riferimento ai convenuti Salzo

Michele, Gesia Umberto e Segreto Elisabetta ha ritenuto che la domanda di

risarcimento fosse fondata su elementi gravi, precisi e univocamente

convergenti nella direzione della responsabilità amministrativa.

3.1 In particolare, riguardo al dott. Salzo, ha giudicato che tutto il materiale

probatorio agli atti provasse una consapevole, reiterata e spregiudicata

violazione delle regole sottese all'esercizio della professione di medico,

piegata a propri fini egoistici, e consistente nell'aver consegnato e realizzato

un articolato meccanismo tendente alla commercializzazione, tramite

prescrizioni false, di farmaci non necessari al fine di lucrare danaro o altre

utilità a un ricettatore albanese, tale OMISSIS, che poi rivendeva i farmaci in

Albania, (ipotesi sub A); o al fine di avvantaggiare informatori scientifici, tra cui OMISSIS, che in tal modo aumentavano il fatturato della azienda farmaceutica di riferimento, della farmacia e delle proprie provvigioni (ipotesi sub B).

3.2 Riguardo al dott. Gesia Umberto, titolare della Farmacia Centro di Conversano, il giudice di prime cure ha ritenuto di trarre elementi di sicuro convincimento in ordine alla sua colpevolezza dalla Comunicazione di Notizia di Reato (CNR, pag. 72) nonché dal file relativo alla sua posizione personale e, soprattutto, da una intercettazione telefonica tra Umberto, OMISSIS e OMISSIS in cui si faceva riferimento all'elevato numero di ricette spedite dal dott. Salzo; altresì, dal numero di accessi effettuato dal dr. Salzo presso la farmacia (209 in meno di quattro mesi), oltre a ulteriori numerose circostanze puntualmente indicate in sentenza.

3.3 Riguardo, invece, alla sig.ra Segreto Elisabetta, socia accomandataria della Farmacia Rurale internazionale del dott. OMISSIS di Polignano a mare, il giudice territoriale, in primo luogo, ha puntualizzato che il suo coinvolgimento nell'attività della farmacia era precedente al 8.11.2018, data a decorrere dalla quale è divenuta socia accomandataria a seguito del decesso del proprio coniuge; in ogni caso, ha precisato che le vicende contestate alla Segreto si riferiscono al periodo 23.8.2019/9.1.2020, e cioè ai medicinali prescritti e ritirati dal dr. Salzo in occasione dei 25 passaggi monitorati dal GPS presso la farmacia. Il giudice di prime cure ha poi richiamato diverse circostanze accertate dagli inquirenti che sarebbero decisive al fine di provare la piena consapevolezza da parte della Segreto ai traffici realizzati dal dott. Salzo, quali: la personale ricezione delle prescrizioni

	SENT. 119/2025	
	sottoscritte dal dr. Salzo, la loro conservazione nel proprio appartamento, il	
	provvedere personalmente agli ordini dei prodotti da questi richiesti.	
	3.4 Infine, il Collegio pugliese non ha accolto la domanda risarcitoria nei	
	confronti dei titolari della <i>Farmacia Domus</i> , Grattagliano e Intini, chiamati in	
	causa a titolo di responsabilità sussidiaria per colpa grave. Ad avviso del	
	giudicante, infatti, dal compendio documentale prodotto dal P.M. non	
	poteva dedursi alcuna forma di collaborazione, più o meno attiva, dei	
	convenuti Intini e Grattagliano nella realizzazione del meccanismo di cui	
	trattasi, nemmeno a titolo gravemente colposo.	
	3.5 Ciò considerato ha concluso nei termini innanzi riportati.	
	4. La sig. Segreto Elisabetta ha proposto appello principale, con atto	
	notificato il 12 febbraio 2024 e depositato in data 23 febbraio 2024,	
	formulando i motivi di seguito sintetizzati:	
	4.1 Nullità della sentenza per omessa e/o inesistente notifica a litisconsorte	
	necessario. Violazione termine perentorio ed estinzione del giudizio.	
	Secondo l'appellante, la Procura non avrebbe mai notificato correttamente	
	alcun atto al protagonista principale della vicenda, dott. Michele Salzo. Nello	
	specifico, ha rilevato che il Collegio di prime cure, dopo aver accertato la	
	incompletezza della notifica dell'atto di citazione nei confronti del dr. Salzo,	
	ne ordinava il rinnovo assegnando alla Procura il termine perentorio di 30	
	giorni. Il notificatore procedeva secondo il disposto di cui all'art. 140 c.p.c.,	
	con invio, tuttavia, della raccomandata informativa in Conversano, alla via	
	OMISSIS e non già alla via OMISSIS ove il dr. Salzo risiede. Ciò posto, secondo	
	l'assunto difensivo, la Procura non avrebbe ottemperato al rinnovo della	
	notifica entro il termine perentorio assegnato dal Collegio, sicché il processo	
	6	

contabile nei confronti del dr. Salzo si sarebbe estinto sin dal primo grado;

conseguentemente, sussistendo nella fattispecie una ipotesi di litisconsorzio

necessario, il giudizio si sarebbe estinto anche nei confronti delle altre parti.

In via subordinata, l'appellante ha chiesto al giudice, in applicazione dell'art.

354 c.p.c., di dichiarare la nullità della notifica con rinvio al primo giudice.

4.2 Violazione art. 24 Cost. Violazione dei principi del giusto processo.

Violazione e falsa applicazione del combinato disposto artt.88 e 90 c.g.c.

Secondo l'appellante, la Procura contabile avrebbe omesso di produrre con

l'atto di citazione il doc. n. 3, ivi richiamato, ovvero la Comunicazione di

notizia di reato (di seguito CNR), provvedendovi tardivamente solo in data

5.10.2023 prima dell'udienza del 09.10.2023. L'udienza era stata perciò

rinviate al 9.11.2023, ma il rinvio, secondo l'assunto difensivo, risultava

disposto in violazione del termine previsto dalla legge di settanta giorni, di

cui agli articoli 88 e 90 c.g.c..

4.3 Violazione del giusto processo e del diritto di difesa.

Sempre con riferimento al tardivo deposito della CNR, l'appellante principale

ha ritenuto che fosse stato violato il diritto di difesa sotto diverso profilo.

Secondo l'assunto difensivo, infatti, poiché la CNR è un mezzo di prova, per

la sua legittima acquisizione agli atti del giudizio la parte pubblica avrebbe

dovuto seguire il regime normativo previsto per la fase istruttoria del giudizio

e, dunque, secondo l'assunto difensivo, avrebbe dovuto presentare una

domanda sulla quale il Giudice si sarebbe dovuto pronunciare con ordinanza,

ammettendo o rigettando l'istanza e fissando una nuova udienza. In assenza

di tale procedura, la documentazione sarebbe stata acquisita irritualmente e

quindi sarebbe inutilizzabile.

4.4 Errata valutazione di prove documentali. Difetto di istruttoria e insufficiente motivazione.

L'appellante ha rilevato che alle pag. da 46 a 49 della sentenza, dedicate alla responsabilità della sig.ra Segreto, non vi fosse alcun riferimento alle circostanze obiettive riportate nella memoria di costituzione della convenuta. Ha poi censurato la sentenza nella parte in cui non ha considerato che la sig.ra Segreto aveva iniziato la sua attività nella farmacia solo a decorrere dal 8.11.2018, allorché era divenuta socia accomandataria. Poiché il danno era stato calcolato con riferimento anche al periodo precedente, e non come erroneamente affermato in sentenza agli anni 2019-2020, ha chiesto di valutare tale circostanza, rilevando sul punto che *“mentre i farmaci prescritti dal Salzo a favore del ricettatore albanese (senza che la farmacista ne sapesse nulla) sono del periodo dal 12.08.2019 al 9.01.2020, viceversa i farmaci prescritti (ovvero €. 26.980,30) a favore dell'informatore scientifico-praticamente tutti della Genetic – allegato CNR 22 ditta Genetic pag. 3-16 in FOL n. 55) sono tutti del 2016, 2017 e sino al 3.9.2018, ovvero antecedenti alla gestione Segreto”* (pag. 13 atto d'appello). Dunque, secondo l'assunto difensivo, l'intera somma di € 26.980,30 sarebbe stata ingiustamente addebitata alla Segreto.

4.5 Erronea interpretazione dei fatti. Difetto di istruttoria e insufficiente motivazione. Contraddittorietà manifesta e disparità di trattamento.

L'appellante, con il motivo in esame, ha censurato la sentenza nella parte in cui ha statuito la condotta dolosa della Segreto. Al fine escludere l'elemento psicologico, in primo luogo, ha rilevato che il fatturato relativo alle prescrizioni destinate al ricettatore albanese era irrisorio e con un utile

insignificante. Inoltre, ha eccepito che, a fronte di ricette inviate dal dr. Salzo alla Farmacia OMISSIS per un valore di € 112.991,00 (si veda tabella riportata a pag. 17 della citazione), anche per la Procura vi sarebbero ricette non false per € 74.441,07. Secondo l'assunto difensivo, dunque, la Segreto non poteva discernere quali fossero le ricette false. Ancora, l'appellante oppone l'inutilizzabilità delle intercettazioni in ragione dell'art. 270 c.p.p. e, quindi, l'inidoneità degli ulteriori numerosi elementi indiziari (tutti riportati dalle pagine 18 a 23 dell'atto di appello) utilizzati dal giudice di prime cure per addivenire alla statuizione di condanna, a provare alcunché. Infine, ha opposto l'ingiustizia della statuizione di prime cure per disparità di trattamento, evidenziando che i convenuti Grattagliano e Intini sono stati mandati assolti sebbene dalla Farmacia Domus, di cui erano i rappresentanti legali, fossero partiti 99 ordini di Oxitocin, rispetto ai 21 ordini della Farmacia OMISSIS, e vi fossero stati 68 accessi rispetto ai 25 effettuati nello stesso periodo dal Salzo nella Farmacia OMISSIS; stessa disparità di trattamento è stata eccepita rispetto alla Farmacia Sant'Andrea, nemmeno citata in giudizio.

4.6 Errata e indeterminata quantificazione del danno.

L'appellante, in primo luogo, ha eccepito che agli atti non vi sarebbe prova dell'effettivo rimborso del prezzo dei medicinali, né la prova della richiesta di rimborso. Ancora, secondo l'assunto difensivo, il danno sarebbe stato quantificato in base a uno specchietto prodotto nella CNR ove i finanziari riportano unicamente l'importo al lordo; peraltro, nessun documento della società Exprivia, incaricata dalla regione Puglia per la gestione della spesa farmaceutica, è stato prodotto in giudizio. Ancora, ha eccepito che per molti

	SENT. 119/2025	
	dei farmaci prescritti, il dr. Salzo pagava il ticket, posto che non tutti i pazienti	
	erano esenti. Di tali importi, secondo l’assunto difensivo non si sarebbe	
	tenuto conto in sede di quantificazione del danno; né vi sarebbe prova che	
	tutte le ricette erano false, sicché, richiamando un precedente su caso	
	analogo della regione Puglia, ha chiesto l’applicazione del potere riduttivo.	
	4.7 L’appellante principale ha concluso chiedendo, in via preliminare, e	
	previa eventuale sospensione del giudizio in attesa dell’esito del	
	procedimento penale ex art. 106 c.g.c., la declaratoria di estinzione del	
	giudizio nei confronti del dr. Salzo e nei propri confronti per omessa notifica	
	dell’atto di citazione in prime cure al responsabile principale e, in via	
	subordinata, l’annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice.	
	Ancora in via preliminare, l’annullamento della sentenza impugnata in	
	quanto adottata in violazione del diritto di difesa dell’appellante e con	
	violazione delle norme in rito. Nel merito, la riforma della sentenza n.	
	367/2023 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la regione Puglia e, in	
	subordine, la rideterminazione del danno erariale, con vittoria di spese e	
	competenze per il giudizio di primo e secondo grado.	
	5. Con atto notificato in data 13.2.2024 e depositato il 14.3.2024 ha proposto	
	appello incidentale il sig. Gesia Umberto, formulando i seguenti motivi di	
	gravame:	
	5.1 Nullità della sentenza per inesistenza e/o nullità della notifica ex art 86	
	CGC dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti del	
	convenuto Salzo Michele, quale litisconsorte necessario.	
	Anche l’appellante incidentale Gesia, dopo aver rilevato l’inesistenza della	
	notifica dell’atto di citazione nei confronti di Salzo, litisconsorte necessario,	
	10	

	SENT. 119/2025	
	per invio della raccomandata contenente l'avviso di cui all'art. 140 c.p.c. a	
	indirizzo errato, ha opposto l'estinzione del giudizio a carico del Salzo e	
	conseguentemente anche nei propri confronti; ha poi in subordine rilevato	
	che <i>"a norma dell'art. 354 cpc, già applicabile anche ai giudizi di</i>	
	<i>responsabilità (...) nel caso di sentenza resa nei confronti di più parti per cause</i>	
	<i>inscindibili (o tra loro dipendenti), il giudice di appello se dichiara la nullità</i>	
	<i>della notificazione dell'atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo</i>	
	<i>grado doveva essere integrato il contraddittorio tra le parti o non doveva</i>	
	<i>essere estromesso una parte, oppure dichiara la nullità della sentenza di</i>	
	<i>primo grado a norma dell'art 161 secondo comma, pronuncia sentenza con</i>	
	<i>cui rimette la causa al giudice di primo grado "</i> (pag. 11-12 atto d'appello).	
	Ha pertanto chiesto la declaratoria di nullità della notifica dell'atto di	
	citazione con rinvio della causa al giudice di primo grado ex art. 199 c.g.c.	
	<i>5.2 Nullità della sentenza per omessa valutazione di prove documentali e</i>	
	<i>per mancata ammissione dei mezzi istruttori.</i>	
	L'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui non ha tenuto in	
	alcuna considerazione le richieste istruttorie formulate dal Gesia nella	
	memoria di costituzione senza, peraltro, motivare alcunché sul punto.	
	<i>5.3 Nullità di parte della sentenza - per mancanza/insufficienza probatoria</i>	
	<i>dell'impianto accusatorio -per difetto dell'elemento psicologico, ovvero</i>	
	<i>della consapevolezza di arrecare un danno patrimoniale e, comunque, per</i>	
	<i>mancanza di prova sul nesso di causalità tra il comportamento del dott.</i>	
	<i>Gesia e il danno, già privo di riscontro probatorio e ricavato</i>	
	<i>apoditticamente sulla base di calcoli discutibili.</i>	
	L'appellante incidentale, dopo aver riportato testualmente la sentenza	

gravata dall'ultimo rigo di pag. 41 a pag. 46, ha eccepito che tutti gli elementi indiziari ivi richiamati difettano di qualsivoglia supporto probatorio, né potranno essere validati nel relativo procedimento penale in quanto raccolti in assenza di contraddittorio. In ogni caso, secondo l'assunto difensivo, l'intercettazione telefonica cui fa riferimento il giudice di prime cure per acclarare la responsabilità del Gesia non dimostrerebbe alcunché *"assumendo solo un contorno decisamente ironico e, comunque, incomprensibile"* (pag. 17 atto d'appello). Ancora, ha ritenuto non dimostrata in giudizio, oltre alla sussistenza del danno e alla sua reale quantificazione, anche la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave; in proposito ha opposto la sua estraneità agli accordi sottesi tra il Salzo e il ricettatore albanese o gli informatori scientifici. Inoltre, ha opposto *"che le prescrizioni dei farmaci più costosi... così come analiticamente [indicati] nel prospetto di pagina 7 dell'atto di citazione...erano necessariamente subordinate al piano terapeutico di un medico specialista/ospedaliero, e, dunque, riscontrabili immediatamente soltanto dall'ASL (non anche dal farmacista), che nella specie non ha mai contestato sia al medico prescrittore e né tantomeno all'odierno appellante alcuna ipotesi di iperprescrizione"*.

5.4 Erronea quantificazione del danno e omessa applicazione del principio di riduzione ex art 1 della L. 20/1994.

L'appellante ha censurato la quantificazione del danno opponendo in primo luogo che non tutte le ricette del dott. Salzo possono considerarsi false, visto che egli era un medico massimalista di medicina generale e che il dr. Gesia è divenuto rappresentante legale della Farmacia Centro il 15.8.2017, sicché i farmaci erogati prima di tale data non sono imputabili alla sua condotta.

Inoltre, ha rilevato che finanche dalla somma degli addendi riportati in citazione, risulta l'erronea quantificazione del danno. Nello specifico ha eccepito che, aggiungendo all'importo di € 109.940,57, asseritamente riferibile alle presunte prescrizioni destinate alla ricettazione, i singoli importi riferibili ai farmaci delle ditte: LANOVA FARMACEUTICI, FARMACEUTICI CABER, EPIFARMA, FARMAGROUP e S.F.GROUP, asseritamente destinati a soddisfare le richieste dell'informatore, risulta la somma complessiva di € 316.748,13 e non anche la maggior somma di € 402.742,42, come erroneamente statuito in sentenza a carico del Salzo, in solido con l'odierno appellante. Peraltro, da tale somma, secondo l'assunto difensivo deve altresì essere escluso anche il costo dei farmaci soggetti a prescrizione specialistica del "piano terapeutico" (per € 66.401,26).

5.5 *Necessaria priorità della conclusione del processo penale instaurato per i medesimi fatti.*

L'appellante incidentale ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure non ha sospeso il giudizio contabile in attesa dell'avvio o della definizione del giudizio penale. Secondo l'assunto difensivo, infatti, il procedimento penale non solo ha per oggetto i medesimi fatti, ma vede coinvolti anche ulteriori soggetti rispetto ai quali è necessario accertare la responsabilità, anche ai fini della ripartizione del danno erariale; così come la sospensione potrebbe essere opportuna per vagliare la legittimità delle intercettazioni telefoniche.

5.6 Ciò considerato, il dr. GESIA ha concluso chiedendo, previa eventuale sospensione del giudizio in attesa dell'esito del procedimento penale iscritto al n 4699/19 RGNR presso la Procura della Repubblica di Bari, l'estinzione del

	SENT. 119/2025	
	giudizio nei confronti del dr. Salzo e, conseguentemente, nei propri confronti,	
	per omessa notifica dell’atto di citazione in prime cure al responsabile	
	principale; l’annullamento della sentenza impugnata, in quanto adottata in	
	violazione del diritto di difesa dell’appellante e con violazione delle norme in	
	rito, con rinvio al primo giudice ex art. 354 c.p.c.; nel merito, la riforma della	
	statuizione di condanna con assoluzione del dr. Gesia da ogni responsabilità.	
	In via subordinata, una diversa quantificazione del danno, con vittoria di	
	spese e competenze per il giudizio di primo e secondo grado.	
	6. La Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni in data 16	
	gennaio 2025, controdeducendo puntualmente a ciascun profilo di censura	
	opposto dagli appellanti. Ha pertanto concluso chiedendo, previa riunione	
	degli appelli, la declaratoria di inammissibilità degli stessi in quanto infondati	
	e, per l’effetto, la conferma della decisione impugnata con condanna degli	
	appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.	
	7. All’odierna udienza, le parti presenti hanno esposto le argomentazioni	
	formulate negli scritti difensivi chiedendone l’accoglimento.	
	La causa è quindi passata in decisione.	
	DIRITTO	
	I. Preliminarmente, in rito, i gravami vanno riuniti ex art. 184, comma 1, c.g.c.	
	in quanto proposti avverso la stessa sentenza.	
	II. Sempre in via preliminare deve essere dichiarata la contumacia del dr.	
	Salzo Michele, al quale l’appello e il pedissequo decreto di fissazione di	
	udienza sono stati ritualmente notificati in Conversano, Via OMISSIS, in data	
	20 febbraio 2024 dall’appellante principale Segreto Elisabetta, mediante	
	consegna del plico a fratello convivente e, in data 5 ottobre 2024, al sig. Salzo	
	14	

	SENT. 119/2025	
	Michele a mani proprie. Sempre al fratello convivente risulta, altresì,	
	notificata la sentenza di primo grado, ad istanza della Procura regionale	
	Puglia, in data 3 gennaio 2024.	
	III. Questioni preliminari	
	Attesa la molteplicità delle eccezioni opposte dagli appellanti, il Collegio,	
	seguendo quanto delineato dall' art. 101 del c.g.c., decide gradatamente le	
	questioni preliminari avendo a riferimento il criterio della priorità logica, e	
	quindi il merito della causa.	
	III. 1 Nullità e/o inesistenza della notifica dell'atto di citazione al dr. Salzo	
	Michele, litisconsorte necessario.	
	Entrambi gli appellanti, con il primo motivo d'appello, hanno chiesto a questo	
	giudice di dichiarare la nullità della sentenza n. 367/2023 della Sezione	
	pugliese per inesistenza o nullità della notifica dell'atto di citazione nei	
	confronti del convenuto Salzo Michele, ritenuto litisconsorte necessario e	
	responsabile principale, e conseguentemente l'estinzione del giudizio anche	
	nei propri confronti.	
	Sul punto hanno rilevato che la notifica dell'atto di citazione, a seguito del	
	rinnovo disposto dal Collegio di prime cure all'esito dell'udienza del 9 maggio	
	2023, è stata effettuata al dr. Salzo Michele in <i>Conversano, alla via OMISSIS</i>	
	seppure questi avesse la residenza in <i>Conversano, alla via OMISSIS</i> . Tale	
	errore, secondo la difesa di entrambi gli appellanti, avrebbe determinato	
	l'estinzione del giudizio già in primo grado in quanto la notifica al Salzo non	
	si è perfezionata nel termine perentorio di 30 giorni, assegnato dal Collegio	
	territoriale per il rinnovo. Ciò rilevato, poiché nella fattispecie la pluralità	
	soggettiva configurerebbe, ad avviso degli appellanti, una ipotesi di	
	15	

	SENT. 119/2025	
	litisconsorzio necessario, in quanto la responsabilità dei farmacisti scaturisce	
	direttamente dall'accertamento della responsabilità del medico, l'estinzione	
	del giudizio nei suoi confronti si estenderebbe anche agli appellanti. In ogni	
	caso, pur non intendendo rinunciare a tale richiesta, hanno ritenuto	
	comunque applicabile alla fattispecie l'art. 354 c.p.c, sicché, reputando	
	trattarsi di causa inscindibile, hanno chiesto a questo giudice di dichiarare la	
	nullità della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti del dr. Salzo e,	
	conseguentemente, il rinvio al primo giudice per la necessaria integrazione	
	del contraddittorio.	
	Il motivo è infondato.	
	In primo luogo, eventuali vizi di notifica dell'atto di citazione avrebbero	
	dovuto essere rilevati dal medesimo dr. Salzo e non certo dagli odierni	
	appellanti. Come già precisato, il Salzo è stato destinatario dell'appello e del	
	decreto di fissazione di udienza, notificato in data 20 febbraio 2024 e (a mani	
	proprie) il 5 ottobre 2024; la sentenza è stata, a sua volta, notificata al fratello	
	convivente. Pertanto, il Salzo avrebbe avuto il tempo e la possibilità di	
	presentare a sua volta appello incidentale, e, non avendolo fatto, la sentenza	
	nei suoi riguardi è passata in giudicato.	
	In secondo luogo, l'eccezione di estinzione del giudizio formulata da	
	entrambi gli appellanti muove dal presupposto, errato, che nella specie si sia	
	in presenza di un litisconsorzio necessario e che quindi le cause siano	
	inscindibili.	
	Ebbene, questa Sezione d'appello, con sentenza n. 30/2022 (peraltro	
	richiamata anche dalla Procura generale) ha chiarito che <<Del "litisconsorzio	
	necessario" manca una qualsivoglia definizione anche nel codice di rito, tanto	
	16	

che l'art. 102 c.p.c. è definita come norma in bianco, in quanto volta a disciplinare il mero sub-procedimento che il giudice è chiamato ad attivare nell'ipotesi in cui sia pretermesso un litisconsorte necessario. La verifica della sussistenza di rapporto plurisoggettivo a "parti necessarie" è, dunque, una questione di diritto sostanziale che deve essere risolta di volta in volta, cercando di individuare quando una sentenza sia inutiliter data, perché resa in assenza di alcune delle parti in confronto delle quali avrebbe dovuto essere pronunciata (Cass. civ., S.U., 13 novembre 2013, n. 25454). Fuori dalle ipotesi tassativamente previste dalla legge (litisconsorzio propter opportunitatem), il litisconsorzio necessario ricorre solo quando, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione non può conseguire il proprio scopo se non è resa nei confronti di tutti questi soggetti (litisconsorzio secundum tenorem rationis). La funzione dell'istituto è, infatti, quella di tutelare chi ha proposto la domanda, il quale non potrebbe conseguire quanto richiesto se la sentenza non producesse effetti nei confronti di tutti i litisconsorti, in un'ottica di "effettività della tutela giurisdizionale" e non, invece, quella di tutelare il diritto di difesa dei litisconsorti pretermessi, già sufficientemente protetti dall'inefficacia, nei loro confronti, di una pronuncia emessa a seguito di un giudizio cui essi siano rimasti estranei (Cass. civ. 9 marzo 2004, n. 4714)>>.

Ciò posto in termini generali, venendo al caso specie, si condivide quanto opportunamente rilevato dal Procuratore generale, e cioè che con specifico riferimento alla responsabilità contabile-amministrativa, fatta eccezione per casi residuali (ad esempio, nei confronti dei soggetti destinatari di una azione

revocatoria) la figura del litisconsorzio necessario sostanziale non è compatibile con la struttura dell'obbligazione risarcitoria, neanche in ipotesi in cui i soggetti siano astretti da vincolo solidale, atteso che, allorché il danno sia causato da una pluralità di persone, trova applicazione l'art. 1, commi 1-quater e 1-quinquies, della legge 14 gennaio 1994, n.20 (come modificato dall'articolo 3 del d.l. 23 ottobre 1996, n.543, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n.639) ove è statuito che *“se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso” (1-quater).*

“Nel caso di cui al comma 1-quater i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente” (1-quinquies).

Ebbene, il comma 1-quater esclude in radice che la pluralità di soggetti nella causazione del danno determini un litisconsorzio necessario. Nell'ipotesi di condotte gravemente colpose, infatti, il giudice deve valutare e giudicare singolarmente le posizioni, di regola scindibili, e le condotte di ciascun soggetto concorrente.

Ma il litisconsorzio necessario non ricorre neppure nelle ipotesi, come quella all'esame, ove i concorrenti abbiano agito con dolo o abbiano conseguito un illecito arricchimento, e quindi nell'ipotesi in cui vi sia una responsabilità solidale nei loro confronti. Lo stesso legislatore civile, all'art. 1306 c.c., infatti, ha statuito che la sentenza pronunciata nei confronti di un debitore solidale non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori, sicché, di regola, le obbligazioni solidali non causano un litisconsorzio necessario.

Non solo; l'uniforme giurisprudenza di legittimità (cfr Cass civ. ord. n.

	SENT. 119/2025	
	4065/2024, ord. n. 348999; ord. 6727/2019; anche più risalente e	
	consolidata: Cass. civ. 21.10.1995 n.10958, Cass. civ. 13.01.1995 n.1078,	
	Cass. civ. 23.04.1994 n.3900, Cass. civ. 30.05.1990 n.5082, Cass. civ.	
	8.05.1987 n.4276, Cass. civ. 13.06.1982 n.182), considera le obbligazioni	
	solidali come un insieme collegato di più rapporti obbligatori che restano tra	
	loro distinti, anche se connessi, rimanendo perciò sempre possibile la	
	scissione del rapporto processuale. Nello specifico è stato puntualizzato che	
	<i><<Non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario quando la causa ha ad</i>	
	<i>oggetto un'obbligazione solidale, poiché la struttura del rapporto consente</i>	
	<i>ad ogni creditore di esigere - e obbliga ciascun debitore a corrispondere -</i>	
	<i>l'intero" (Cass. Sez. 3, sent. 27 giugno 2007, n. 14844, Rv. 598171-01), posto</i>	
	<i>che "l'obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale,</i>	
	<i>l'inscindibilità delle cause in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per</i>	
	<i>l'intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del</i>	
	<i>rapporto processuale, che può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno</i>	
	<i>solo dei coobbligati" (da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 12 febbraio 2016, n.</i>	
	<i>2854)>> (Cass. ord. n. 6727/2019).</i>	
	Conseguentemente, anche in presenza di obbligazioni solidali, sul piano	
	processuale le cause sono scindibili, sicché continua a parlarsi di	
	“litisconsorzio facoltativo”.	
	Ebbene, esclusa la configurabilità del litisconsorzio necessario nella	
	fattispecie, e quindi della inscindibilità delle cause, l’eccezione si rivela priva	
	di fondamento, in quanto la condotta degli appellanti appare suscettibile di	
	autonoma valutazione, lasciando impregiudicata la posizione degli altri.	
	Per lo stesso motivo non può essere accolta neanche l’istanza formulata in	

	SENT. 119/2025	
	via subordinata, di declaratoria di nullità della notificazione dell’atto	
	introduttivo nei confronti del dr. Salzo con conseguente rinvio al primo	
	giudice per la necessaria integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 354	
	c.p.c., trattandosi di eccezione – non rilevabile d’ufficio – che avrebbe potuto	
	formulare il solo dr. Salzo nei cui riguardi è intervenuto il giudicato, non	
	avendo questi inteso impugnare la sentenza n. 367/2023, di cui ha avuto	
	conoscenza in data 3 gennaio 2024, in quanto gli è stata ritualmente	
	notificata dalla Procura regionale, mediante consegna del plico al fratello,	
	familiare convivente.	
	Ebbene, il dr. Salzo ha prestato acquiescenza totale alla decisione n.	
	327/2023, in quanto avrebbe potuto impugnarla avvalendosi anche della	
	rimessione in termini di cui all’art. 178, comma 4 c.g.c.. Detto articolo, infatti,	
	prevede, per il contumace involontario, ossia per colui che dimostri di non	
	aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o per nullità	
	della notificazione degli atti che debbono obbligatoriamente essere notificati	
	alla parte contumace, un’eccezione al termine lungo decadenziale di un anno	
	dalla pubblicazione della sentenza, previsto per le impugnazioni.	
	Ne consegue che, ove il dr. Salzo avesse avuto interesse a dimostrare di non	
	aver ricevuto in notifica la citazione, avrebbe potuto impugnare la statuizione	
	a decorrere dal 3 gennaio 2024, in cui gli è stata notificata la sentenza di	
	primo grado (Cass. 8.11.2022 n. 32777; 12 luglio 2013, n. 17236; Cass., 29	
	maggio 2003, n. 8622; Cass. Sez. U., 15 maggio 1990, n. 4196).	
	Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato, il primo motivo di gravame è	
	infondato e non può essere accolto.	
	<i>III.2 Violazione dell’art. 24 Cost. Violazione dei principi del giusto processo.</i>	
	20	

Violazione e falsa applicazione del combinato disposto artt. 88 e 90 c.g.c..

L'appellante principale Segreto Elisabetta, con il secondo motivo e sempre in via preliminare, ha censurato la sentenza per violazione dell'art. 24 della Costituzione e dei principi del giusto processo; per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 88 e 90 c.g.c..

Nello specifico, ha rilevato che la Procura contabile aveva omissso di produrre, unitamente all'atto di citazione, la CNR, nonostante fosse stata richiamata tra gli allegati al documento n. 3, provvedendovi tardivamente soltanto in data 5 ottobre 2023, e quindi quattro giorni prima della udienza fissata per il 9 ottobre 2023. Il Collegio, pertanto, rinviava l'udienza al 9 novembre 2023 disponendo, secondo l'assunto difensivo dell'appellante, un rinvio insufficiente e in violazione del termine dei settanta giorni, termine che, secondo l'assunto difensivo scaturisce dal combinato disposto dell'art. 88 c.g.c. (ove è previsto che *"Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza devono intercorrere termini liberi non inferiori a novanta giorni..."*) e l'art. 90 c.g.c. (a norma del quale *"il convenuto deve costituirsi... almeno venti giorni prima dell'udienza fissata in calce di citazione"*); l'inosservanza di tale termine avrebbe compromesso gravemente il diritto di difesa.

La censura in esame, relativa alla violazione del termine a difesa per la tardiva produzione della CNR da parte della Procura, è stata formalizzata per la prima volta in questa sede, in quanto in primo grado non risulta neppure genericamente introdotta – negli stessi termini in cui è stata ora rappresentata - in sede di discussione orale all'udienza del 9 novembre 2023 (come da estratto del verbale di udienza).

Per tale ragione, la censura in esame incorre nel divieto di nova in appello sancito dall'art. 193 co. 1 c.g.c., il quale, in ragione dell'effetto devolutivo del giudizio di appello che si estende a tutto il merito della controversia, statuisce che non possono essere proposte, a pena di inammissibilità, nuove domande o eccezioni atteso che esse amplirebbero l'oggetto del giudizio (Corte conti, sez. III app., n. 343/2021).

In ogni caso, le disposizioni richiamate dall'appellante a supporto della asserita violazione del termine a difesa rispetto all'acquisizione documentale della CNR, e cioè gli art.li 88 e 90 del c.g.c., non sono pertinenti in quanto essi disciplinano la fase della *"Introduzione del giudizio"* (capo II del codice di giustizia contabile) e non la fase della *"trattazione"* della causa o *"dell'ammissione e assunzione dei mezzi di prova"* (capi III e IV del codice).

Peraltro, come sarà chiarito di seguito, la regolamentazione della tempistica delle produzioni documentali, in materia di responsabilità amministrativa, è rimessa alle determinazioni che il Presidente della Sezione è chiamato ad assumere, nel rispetto delle soglie di salvaguardia del diritto di difesa.

Correttamente, dunque, il Presidente, nel rispetto delle facoltà concesse dall'art. 92 c.g.c., ha rinviato l'udienza di discussione del 11 ottobre 2023 alla data del 11 novembre 2023, così consentendo anche ai convenuti di prendere posizione rispetto alle prove documentali della Procura depositate in atti in data 5 ottobre 2023. Conclusivamente, oltrech  inammissibile la censura   infondata.

III.3 Violazione del giusto processo. Violazione del diritto di difesa.

Con il terzo motivo l'appellante principale ha opposto la violazione del giusto processo e del diritto di difesa. Nello specifico, ha ritenuto che l'acquisizione

della CNR sia avvenuta in maniera irrituale. Secondo l'assunto difensivo, infatti, non avendo la Procura prodotto il documento con l'atto di citazione, ma tardivamente in data 5 ottobre 2023, avrebbe dovuto presentare una istanza al Collegio per ottenere un provvedimento di ammissione da parte dell'organo giudicante. Tale iter, tuttavia, non è stato rispettato, sicché, secondo l'appellante, la sentenza si fonda su un documento acquisito in modo irregolare e quindi non utilizzabile.

La censura è ammissibile avendo l'avv. de Marco in primo grado, durante la discussione in udienza, contestato *"in rito il deposito della documentazione aggiuntiva effettuata dalla Procura regionale, la cui ammissione come mezzo di prova, attesa la conclusione della fase pregiudiziale, avrebbe necessitato della valutazione del Collegio."* (cfr verbale d'udienza del 9 novembre 2023). In ogni caso, il motivo è infondato.

Nel processo contabile per responsabilità amministrativa, la disciplina relativa all'assunzione dei mezzi di prova è contenuta negli articoli dal 94 al 99 del codice di giustizia contabile. Ebbene, dalla puntuale disamina di tali disposizioni emerge in maniera indubbia che le prove precostituite, e in particolare quelle documentali, entrano nel processo mediante la mera produzione documentale e, quindi, attraverso l'inserimento del documento nel fascicolo di parte, entro i termini previsti dall'art. 88 c.g.c. (per l'attore) o dall'art. 90 c.g.c. (per il convenuto). Tuttavia, tali termini sono meramente ordinatori, sicché alle parti è lasciata la possibilità di produrre documentazione entro l'udienza di trattazione. In questo caso è tuttavia è rimessa al Collegio la decisione di concedere un termine a difesa ex art. 92 c.g.c.

La procedura richiamata dalla difesa a supporto della propria censura, e scandita dall'art. 96 c.g.c., invece, riguarda le prove costituenti.

Ciò considerato, l'acquisizione della CNR è stata rituale e nel rispetto del giusto processo e del diritto di difesa, avendo il Collegio trattato la causa a distanza di oltre trenta giorni dall'acquisizione documentale, dando così alle parti convenute – con il differimento della trattazione disposto all'udienza del 11 ottobre 2023 - ampio tempo per controdedurre e per difendersi.

III.4 Sospensione del giudizio.

Prima di passare al merito della causa, attesa la priorità logica, si ritiene di dover scrutinare la censura, sollevata da entrambi gli appellanti, relativa alla sospensione del giudizio in attesa dell'avvio o della definizione del giudizio penale iscritto al n. 4699/19 RG NR presso la Procura della Repubblica di Bari.

Nello specifico, la difesa dell'appellante Gesia ha rilevato la necessità e la opportunità di una sospensione sia al fine di vagliare la legittimità delle intercettazioni telefoniche, ambientali e di O.C.P., poste a base della domanda introduttiva del giudizio contabile in esame; sia per accertare l'eventuale esistenza di ulteriori responsabili con conseguente necessità di diversa ripartizione dell'asserito danno. Il Gesia, peraltro, nell'argomentare la richiesta di sospensione ha richiamato l'art. 270 c.p.p. a cagione del quale i risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali *“non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quello nei quali non sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza”*.

La difesa dell'appellante Segreto ha invece rilevato la necessità di una sospensione ritenendo che le circostanze relative alla sussistenza del danno

e alla sua quantificazione possano essere valutate e documentate solo nel processo penale (cfr pag. 28 dell'atto d'appello).

Il motivo è infondato.

Come è noto, la sospensione del giudizio costituisce una vicenda processuale anomala e, in quanto tale, deve essere contenuta entro gli stretti limiti delineati dalla legge, in aderenza al principio di ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111 Cost e richiamato dall'art. 4 c.g.c. (si veda SS.RR. ordinanza n. 1/2012).

Ciò posto, ai sensi dell'art. 106 c.g.c., *"Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata e il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato"*.

E' evidente che il legislatore ha condizionato *l'incidente di sospensione* ai soli casi in cui la definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge, ovvero quando questa, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indiscutibile antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata il cui accertamento, tuttavia, sia necessariamente richiesto con efficacia di giudicato.

A ciò si aggiunga che, come chiarito dalla granitica giurisprudenza della Cassazione con riferimento all'art. 295 c.p.c. (*ex multis* Cass. civile, Sez. I n. 4343/2022; n. 3299/2018; Sez. VI, n. 21794/2013; Sez. II n. 17212/2011) nonché delle Sezioni riunite di questa Corte dei conti con riferimento dall'art. 106 c.g.c., disposizione che recepisce il contenuto precettivo dell'art. 295

c.p.c. (*ex multis* ordinanze n. 22/2022, n. 13/2019; n. 1/2017; n. 3/2012) è precluso sospendere il giudizio in casi di mero collegamento tra i giudizi pendenti per ragioni di opportunità, *“essendo necessario un vero e proprio vincolo di consequenzialità, sicché uno dei due giudizi, oltre a coinvolgere le stesse parti, deve investire un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto o in parte, l’esito del processo da sospendere, in modo da evitare un possibile contrasto di giudicati”* (v. ordinanze SSRR nn. 13/2019, 6/2019, 12/2019, 11/2018, 8/2018 e 4/2018).

Ciò posto in termini generali, con specifico riferimento al rapporto tra il giudizio amministrativo contabile e quello penale, deve rilevarsi che dopo l’approvazione del nuovo codice (1988), è stata espunta dall’ordinamento processuale la pregiudizialità della statuizione penale rispetto ai giudizi civili e, quindi, anche rispetto ai giudizi contabili. Conseguentemente, *“...non si rinvencono nel nostro ordinamento disposizioni che impongano la sospensione necessaria del processo di responsabilità amministrativa in pendenza di un processo penale, posto che, al più, qualora vertenti sui medesimi fatti, potrebbe ravvisarsi una mera pregiudizialità logica, ma mai un obiettivo rapporto di pregiudizialità giuridica tra le due liti pendenti”* (Sezioni riunite ord. n 5/2015).

Non v’è spazio, dunque, per una discrezionale e non sindacabile facoltà del Giudice di sospendere il giudizio al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge.

Attese le singole prospettazioni difensive, si aggiunge che nel nostro ordinamento vi è piena autonomia e indipendenza del giudizio contabile, rispetto a quello di qualsiasi altro plesso giudiziario. Come più volte

puntualizzato dal Giudice della giurisdizione, infatti, *“in tema di responsabilità erariale, la giurisdizione civile e quella penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale”* (Corte di cassazione, Sezioni unite, sentenze n. 1515/2016, n. 26582/2013).

Ciò posto, correttamente il giudice di prime cure ha respinto la richiesta di sospensione del giudizio, ben potendo, in piena autonomia e indipendenza, conoscere e valutare i fatti che hanno causato il danno erariale per cui è causa, nonché valutare in autonomia anche gli elementi probatori raccolti nel giudizio penale (anche la fase predibattimentale) e versati in atti dalla Procura contabile, in ragione del principio di circolarità delle prove. (SSRR ord. n.16/2021).

Riguardo alla utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche, e quindi all'applicabilità dell'art. 270 c.p.p. nel presente giudizio, si rinvia la disamina al successivo punto ove si vaglierà la censura, formulata dalla Segreto, relativa al difetto di istruttoria e al difetto di motivazione, opposta con il quinto motivo di appello.

IV. Passando al merito, gli appelli saranno scrutinati separatamente in considerazione delle diverse circostanze fattuali da esaminare e dei peculiari aspetti censurati nei rispettivi gravami.

Appello principale Segreto Elisabetta.

V. Errata valutazione di prove documentali; per difetto di istruttoria e insufficiente motivazione.

Con il quarto motivo di gravame, l'appellante principale ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato, in contrasto con gli

atti del giudizio, che *“le vicende contestate alla Segreto si riferiscono ai farmaci prescritti e ritirati in occasione dei 25 passaggi (monitorati dal GPS installato sull'autovettura del dr. SALZO) presso la Farmacia Rurale nel periodo che va dal 12/8/2019 a 9/1/2020 (cfr. pag. 129 della CNR), e dunque a partire da un momento successivo a quello in cui la stessa è divenuta titolare della farmacia (nel novembre 2018)”* (pag. 47 della sentenza appellata).

Secondo l'assunto difensivo, la Segreto Elisabetta aveva iniziato a svolgere la propria attività lavorativa presso la Farmacia rurale internazionale del dr. OMISSIS s.a.s. di Polignano a Mare solo a decorrere dal 8.11.2018, allorché era divenuta socia accomandataria a seguito del decesso del proprio coniuge; dunque, alla Segreto non poteva esserle imputato il danno di € 26.980,30, riferito all'ammontare dei farmaci prescritti a favore dell'informatore scientifico, in quanto relativo a periodi antecedenti alla gestione Segreto (novembre 2018), rispetto ai quali non vi sarebbe alcuna prova del coinvolgimento dell'appellante.

La censura è parzialmente fondata.

Risulta dall'atto di citazione che alla sig.ra Segreto Elisabetta la Procura contabile ha contestato una duplice posta di danno e, nello specifico: € 11.569,63, quale danno scaturito dall'indebito rimborso ottenuto dalla farmacia per le false prescrizioni del dr. Salzo destinate al ricettatore albanese, fattispecie delineata in atti come ipotesi sub A (si veda pag. 16 dell'atto di citazione); € 26.980,30, quale danno scaturito per l'indebito rimborso di medicinali (Genetic e Lanova) prescritti dal dott. Salzo al solo fine di avvantaggiare alcuni informatori scientifici, tra cui il dr. OMISSIS,

fattispecie delineata in citazione come ipotesi sub B (si veda pag. 27 dell'atto di citazione).

Ebbene, al contrario di quanto affermato nella statuizione decisoria gravata, solo la prima posta di danno (*ipotesi sub A*) si riferisce al periodo che va dal 12/8/2019 a 9/1/2020; la seconda (*ipotesi sub B*), invece, riguarda prescrizioni relative al periodo 1° gennaio 2016 - 31 gennaio 2020 (data del pensionamento del dr. Salzo), con rare prescrizioni nel 2019 sino al mese di giugno 2020 (solo 10 farmaci della Genetic e n. 8 della Lanova), il che sarebbe a detta della difesa del tutto fisiologico.

Non solo; come asserito dalla difesa, effettivamente non vi è agli atti alcuna prova di un coinvolgimento attivo della Segreto negli affari della Farmacia prima del 8.11.2018. Tutti gli elementi probatori offerti dalla Procura contabile e valutati dal giudice di prime cure, infatti, riguardano vicende del 2019. Le intercettazioni telefoniche riportate nella CNR (cfr. dalla pagina 122 a 133 della CNR) e, quindi, valutate dal giudice territoriale per acclarare la responsabilità della Segreto, sono tutte del 2019 e, segnatamente, del 9 settembre (progressivo n. 1507), del 21 ottobre (progressivo n. 3617 e n.3609), del 23 ottobre (progressivo 3725) e del 25 ottobre 2019 (progressivo n. 3813).

In definitiva, nessun elemento agli atti del giudizio prova una partecipazione personale dell'appellante Segreto nella causazione del danno erariale al SSN per cui è causa prima del novembre 2018.

Ciò chiarito, la richiesta dell'appellante di riformare la sentenza di prime cure stralciando l'intera somma di € 26.980,30 dal danno erariale imputato alla Segreto, non può tuttavia essere accolta integralmente. Dopo la data del 8

	SENT. 119/2025	
	novembre 2018, infatti, sono stati rimborsati indebitamente dal SSN dieci	
	farmaci della Genetic per un valore di € 453,36 (si veda allegato 22 Genetic	
	pag. 16) e otto farmaci della Lanova per un totale di € 147,73 (si veda allegato	
	22 Lanova pag. 1).	
	Invero, l'appellante, pur ammettendo il rimborso di tali farmaci, ha chiesto al	
	Collegio di stralciare l'intera somma di € 26.980,30 assumendo che lo scarso	
	numero dei farmaci prescritti successivamente al novembre 2018 fosse <i>"del</i>	
	<i>tutto fisiologico e giammai anomalo"</i> .	
	Il Collegio non condivide la prospettazione difensiva poiché il rimborso di tali	
	farmaci (dieci della Genetic e otto della Lanova) deve essere valutato	
	nell'ambito di un contesto criminoso molto più ampio, del quale la Segreto	
	non solo era consapevole ma, dopo il novembre 2018, anche complice, come	
	dimostrano le intercettazioni telefoniche di cui si dirà nel prosieguo.	
	Inoltre, come già rilevato dal primo giudice, la farmacia OMISSIS era una	
	farmacia rurale e quindi fisiologicamente situata in località poco popolata e	
	logisticamente disagiata, la quale più difficilmente avrebbe potuto	
	giustificare l'ordinazione reiterata di farmaci specifici come quelli richiesti dal	
	Salzo, ma in ogni caso si rileva un incremento del fatturato proprio riferito ai	
	farmaci oggetto di tali ordinazioni illecite.	
	Ciò considerato, in parziale accoglimento del profilo di censura in esame,	
	deve essere stralciato dal danno erariale addebitato in sentenza	
	all'appellante Segreto Elisabetta la somma di € 26.379,21, pari a € 26.980,30	
	(importo totale addebitato alla Segreto per l'ipotesi sub B di danno) meno €.	
	453,36, relativi ai dieci farmaci della Genetic venduti dalla Farmacia OMISSIS	
	dopo il novembre 2018 ed €. 147,73 relativi alla vendita degli otto farmaci	
	30	

	SENT. 119/2025	
	LANOVA dopo il mese di novembre 2018.	
	Conclusivamente, dopo il novembre 2018, data in cui l'appellante principale	
	è divenuta rappresentante legale della farmacia, il danno causato al SSN per	
	la ipotesi B è pari ad € 601,09. Pertanto, il danno di cui la medesima è	
	chiamata a rispondere è pari a €. (11.569,63 + 601,09) = € 12.170,72	
	<i>VI Erronea interpretazione dei fatti; per difetto di istruttoria e insufficiente</i>	
	<i>motivazione; per contraddittorietà e disparità di trattamento.</i>	
	Con il motivo in esame, si sostiene la totale estraneità e innocenza della	
	Segreto alle vicende per cui è causa, sia sotto il profilo oggettivo che	
	soggettivo.	
	La censura è stata supportata da molteplici argomentazioni difensive,	
	comunque non condivise da questo Collegio, alcune delle quali saranno	
	trattate congiuntamente per la loro stretta connessione.	
	<i>VI.1</i> In primo luogo, l'appellante ha contestato la statuizione di condanna	
	riferita all'ipotesi di danno sub A), opponendo la propria estraneità	
	all'accordo tra il dr. Salzo e lo sconosciuto ricettatore albanese. In proposito	
	ha rilevato che, a differenza del pregresso procedimento penale per	
	farmatruffa subito nel 2002, ove invece <i>“gli informatori scientifici erano</i>	
	<i>direttamente in contatto con i farmacisti, che quindi erano al corrente</i>	
	<i>dell'accordo truffaldino”</i> , nel caso di specie il dr. Salzo aveva occultato ai	
	farmacisti qualsiasi rapporto con il ricettatore albanese (pag. 14 appello).	
	Questa prima prospettazione difensiva è del tutto irrilevante.	
	È indubbio, infatti, che l'accertamento della responsabilità amministrativo-	
	contabile per danno erariale della Segreto prescinde dalla menzionata	
	circostanza, poiché ciò che rileva in questo giudizio è la consapevolezza della	
	31	

	SENT. 119/2025	
	farmacista Segreto che le ricette prescritte dal dr. Salzo erano false ed erano	
	indirizzate a ignari destinatari, sicché era indebito il rimborso ottenuto dal	
	SSN., e tale assunto è comprovato dagli elementi probatori in atti.	
	In proposito si deve rilevare come le risultanze istruttorie conseguite dagli	
	inquirenti in ordine alla condotta dolosa della Segreto (cfr. pagg. da 122 a 133	
	della CNR con i rispettivi allegati ivi richiamati) siano state correttamente	
	valutate dal giudice di prime cure. E invero, la consapevolezza della Segreto	
	in merito alla condotta criminale del dr. Salzo e la sua partecipazione alla	
	truffa ai danni del SSN emerge in maniera indubbia innanzitutto dalle	
	intercettazioni telefoniche.	
	In primo luogo, dall'intercettazione riportata al progressivo 3725 (pag. 124	
	della CNR) risulta che il dr. Salzo annunciava telefonicamente i suoi passaggi	
	in farmacia e che i suoi interlocutori erano la OMISSIS e il OMISSIS, mentre la	
	OMISSIS (unica farmacista della famiglia) sebbene fosse consapevole	
	dell'accordo tra il medico e la madre, voleva tenersi fuori dalla vicenda.	
	Ancora, dall'intercettazione n. 1788 del 9 ottobre 2019 (pag. 130 della CNR)	
	emerge che la Segreto ordinava per il dr. Salzo e in sua presenza farmaci, tra	
	cui l'OXICONTIN, e che durante la telefonata il medico puntualizzava <i>“sono</i>	
	<i>nove, ma ne vorrei di più”</i> . Tale grave circostanza rivela indubbiamente non	
	solo che l'ordinativo dei farmaci non dipendesse da esigenze concrete di	
	cura, ma evidentemente dalla richiesta che a sua volta il OMISSIS faceva al	
	Salzo (sempre dalla CNR, a pag. 130, risulta che il Salzo comunicava che il	
	ricettatore <i>“ne vuole (il riferimento è all'OXYCONTIN) 25 pezzi entro sabato</i>	
	<i>12 ottobre 2019 (progressivo 1786 del RIT 1712/2019)”</i> ; evidenzia altresì in	
	maniera esplicita la piena compartecipazione della Segreto all'affare	
	32	

	SENT. 119/2025	
	criminoso.	
	Ancora dalla medesima conversazione (intercettazione n. 1788 del 9 ottobre	
	2019), ma anche da successive perquisizioni, emerge ulteriore elemento	
	gravemente indiziante, e cioè che la Segreto conservava in casa le	
	prescrizioni del dott. Salzo per poi portarle in farmacia all’occorrenza. Si	
	legge, infatti, “...e sì che avevo sceso le ricette tue, che dovevo mandare a	
	prendere, dove cacchio le ho messe?”.	
	Altra circostanza inequivoca è che il dr. Salzo prelevava personalmente i	
	medicinali prescritti. Vi è la prova agli atti, infatti, che il medico entrava nella	
	Farmacia OMISSIS a mani vuote per uscirne con due bustoni pieni di farmaci	
	(e riporli nel bagagliaio della sua auto).	
	Non è revocabile in dubbio, dunque, che la Segreto fosse consapevole degli	
	affari illeciti del dr. Salzo e quindi della falsità delle prescrizioni dei farmaci.	
	Peraltro, ai già sufficienti e univoci elementi probatori innanzi riportati deve	
	aggiungersi un’ulteriore circostanza di rilievo ai fini del convincimento di	
	questo giudice sulla correttezza della statuizione di condanna della Segreto.	
	La storia professionale e giudiziaria del dott. Salzo, indubbiamente	
	conosciuta dall’appellante visti i duraturi rapporti familiari, avrebbe	
	quantomeno dovuto determinare l’appellante ad agire con molta più	
	circospezione rispetto alle prescrizioni del dott. Salzo. Dunque, anche la	
	libertà con la quale il medico si muoveva all’ interno della Farmacia OMISSIS	
	induce questo Collegio a ritenere che la Segreto fosse pienamente	
	consapevole e compartecipe della truffa realizzata ai danni del SSN.	
	VI.2 Sotto un diverso profilo, la Segreto ha censurato la sentenza sostenendo	
	che le somme di cui si discute non avrebbero avuto alcun rilievo nel fatturato,	
	33	

	SENT. 119/2025	
	con un utile insignificante per la farmacia.	
	Anche tale assunto è del tutto irrilevante.	
	È evidente che l'incidenza economica è commisurata alla dislocazione della	
	Farmacia OMISSIS in altro comune (Polignano) rispetto al luogo in cui il dr.	
	Salzo esercitava la sua professione sanitaria. In ogni caso, come	
	condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure, anche un leggero	
	incremento nella vendita dei farmaci, se frutto di attività illecita, deve essere	
	oggetto di restituzione.	
	VI.3 Con ulteriore prospettazione difensiva, la difesa ha escluso l'elemento	
	psicologico in capo alla Segreto, eccependo che il dr. Salzo, nel periodo in	
	esame (2016-2020) aveva prescritto medicinali per € 112.991,00, sicché la	
	stessa Procura aveva ritenuto non false sue ricette per un valore di €	
	74.441,07 (€ 112.991,00 – € 38.549,93). Ciò premesso, ha sostenuto che la	
	Segreto, ignara degli accordi tra il medico e il ricettatore, non avrebbe potuto	
	accorgersi delle ricette false.	
	Anche tale assunto non è condiviso.	
	In primo luogo gli inquirenti, in via prudenziale, hanno considerato false solo	
	le ricette relative ai medicinali richiesti dal ricettatore albanese al dr. Salzo (si	
	veda l'allegato 5 alla CNR) e ritirate da questi nel periodo 12.08.2019 –	
	9.01.2020, periodo in cui il GPS installato sulla sua autovettura ha registrato	
	25 soste del Salzo presso la Farmacia OMISSIS; unitamente alle ricette	
	relative ai medicinali di talune case farmaceutiche rispetto alle quali vi erano	
	agli atti prove di accordi illeciti presi tra il Salzo e i loro informatori scientifici.	
	Quindi, il danno è stato quantificato in maniera puntuale, avendo a	
	riferimento solo le ricette rispetto alle quali vi erano gravi e concordanti	
	34	

elementi indiziari di falsità.

In ogni caso, si ribadisce, tutte le circostanze innanzi rilevate dimostrano in maniera inequivoca che la Segreto era assolutamente complice del dr. Salzo, tanto è vero che ordinava personalmente i medicinali da questi richiesti, conservava le prescrizioni del medico nella propria abitazione, ordinava medicinali alla Cooperativa dei Farmacisti (c.e.f.) anche senza avere a disposizione le ricette ma assecondando le richieste che il dr. Salzo le faceva oralmente e contestualmente alla telefonata (intercettazione n. progressivo 3042).

VI.4 Prima di procedere alla disamina delle ulteriori articolazioni difensive, ritiene questo giudice di doversi soffermare sull'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche nel presente giudizio. Entrambi gli appellanti, infatti, hanno eccepito che le intercettazioni telefoniche poste a fondamento della statuizione di condanna non sarebbero utilizzabili ai sensi dell'art. 270 c.p.p. a cagione del quale *“i risultati delle intercettazioni telefoniche non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza”*. Peraltro, l'appellante Segreto richiama una sentenza di questa Sezione d'appello, la n. 295/2012, ove si esclude l'applicabilità della disposizione appena richiamata ammettendo tuttavia l'utilizzabilità delle intercettazioni solo nelle ipotesi in cui vi sia stato un rinvio a giudizio e le intercettazioni siano state vagliate in dibattimento.

Anche tale profilo argomentativo non è condiviso.

Come chiarito in più occasioni dalla Corte di cassazione, in assenza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, vige nell'

	SENT. 119/2025	
	ordinamento processuale civile, e quindi anche contabile, il principio del	
	libero convincimento del giudice, sicché questi può porre a fondamento della	
	decisione anche prove atipiche non espressamente previste dal codice di rito,	
	della cui utilizzabilità fornisca adeguata motivazione e che siano idonee a	
	offrire elementi di giudizio sufficienti ai fini della decisione (Cass. civile	
	sentenza n 17392/2015.). Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di	
	chiarire altresì che tra le <i>prove atipiche</i> utilizzabili dal giudice civile rientrano	
	quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o anche tra altre parti, purché	
	se ne fornisca un’adeguata motivazione in sentenza “ <i>e senza che rilevi la</i>	
	<i>divergenza delle regole proprie di quel procedimento relative all’ammissione</i>	
	<i>o all’utilizzabilità della prova</i> ” (Cass. civ. Sez. III ordinanza n. 15969/2024, Sez.	
	III n. 8880/2024, Sez. I n. 25067/2018).	
	È evidente, pertanto, che la disposizione invocata dagli appellanti per	
	escludere l’utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche nel presente	
	giudizio, e cioè l’art. 270 c.p.p., in quanto divergente con l’assetto	
	procedurale contabile, non è invocabile nel presente giudizio.	
	Inoltre, la giurisprudenza contabile ha avuto modo di chiarire unanimemente	
	che tutto il materiale probatorio raccolto in sede penale (tra cui le	
	intercettazioni telefoniche e ambientali, i riscontri documentali, le	
	dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, le CTU), possono essere	
	liberamente valutate dal giudice contabile anche se in quella sede non sono	
	state ancora sottoposte al vaglio dibattimentale (<i>ex multis</i> : Corte dei conti,	
	Sez. II d’appello, sentenze n. 242/2023, n. 246/2023, n. 38/2014). D’altronde,	
	l’utilizzabilità del materiale probatorio raccolto presso gli altri plessi giudiziari	
	è in linea con il principio della “circolarità delle prove” che a sua volta	
	36	

risponde all'esigenza di economicità dei mezzi di prova e di ragionevole durata del processo.

Ciò considerato, il giudice di prime cure ha fatto buon governo dei principi innanzi richiamati procedendo a una autonoma valutazione di tutto il materiale versato in giudizio dalla Procura, esplicitando peraltro in sentenza il percorso motivazionale, del tutto condiviso, seguito per giungere a una statuizione di condanna. Infine, si rileva che il principio del contraddittorio nella formazione della prova, invocato da entrambi gli appellanti, è richiesto dall'art. 111, comma 4 della Costituzione solo per il processo penale e non anche per gli altri giudizi ove, invece, trova applicazione il comma 2 del cit. art. 111 Cost; detta disposizione statuisce che il processo deve svolgersi nel rispetto del contraddittorio tra le parti e in condizioni di parità. Ebbene, non è revocabile in dubbio che nel giudizio di responsabilità amministrativa, e quindi anche nel presente giudizio, le prove di ogni provenienza sono sottoposte al vaglio critico del contraddittorio delle parti una volta che sono state versate nel fascicolo processuale.

Ciò posto, ai fini del libero convincimento del giudice, le intercettazioni sono utilizzabili, e nessuna violazione del principio del contraddittorio o del diritto di difesa è ravvisabile nell'ipotesi in cui il giudice le utilizzi seppure non siano state sottoposte al vaglio dibattimentale del correlato procedimento penale.

VI.5 Accertata l'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, dunque, nessun rilievo hanno le ulteriori considerazioni difensive articolate da pag. 18 a pag. 23 dell'appello.

La difesa, infatti, nel tentativo di scardinare la puntuale ricostruzione argomentativa del giudice di prime cure, prospetta una serie di assunti

	SENT. 119/2025	
	difensivi volti a elidere efficacia probatoria ai singoli elementi indiziari	
	utilizzati dal giudice, senza tuttavia considerare che tali elementi sono stati	
	valutati in maniera unitaria e secondo il criterio statuito dall’art. 2729 c.c.	
	Nello specifico, l’appellante ha eccepito che non era solo il dr. Salzo ad	
	ordinare e ritirare i farmaci per pazienti, ma anche altri medici; che nessun	
	rilievo probatorio può avere la circostanza che il Salzo fosse in farmacia al	
	momento dell’ordinazione dei farmaci; che la Segreto presso la propria	
	abitazione aveva anche prescrizioni di altri medici; che la Farmacia OMISSIS	
	aveva chiesto il rimborso di soli 39 pezzi di Oxitocin prescritti dal dr. Salzo	
	mentre altre farmacie non coinvolte nel giudizio avrebbero erogato sino a	
	879 pezzi sempre prescritti dal medesimo; che i passaggi del dr. Salzo presso	
	altre farmacie sempre non coinvolte sarebbero stati ben superiori alle 25	
	volte; ancora, ha opposto l’irrelevanza probatoria della circostanza che il dr.	
	Salzo ritirava personalmente bustoni di farmaci, indizio, peraltro che	
	sussisterebbe, secondo l’assunto difensivo, anche per la Farmacia Domus,	
	mandata assolta.	
	Ebbene, come innanzi evidenziato, l’appellante dipana la propria difesa	
	sforzandosi di privare ciascun argomento probatorio indicato nella sentenza	
	di prime cure senza tuttavia considerare che il giudice di prime cure è giunto	
	alla statuizione di responsabilità valutando nel complesso tutte le evidenze	
	processuali, come puntualmente motivato alle pagine 47 e 48 della sentenza	
	I requisiti della precisione, concordanza e gravità di cui all’art. 2729 c.c.,	
	infatti, devono essere ricercati in relazione al complesso degli indizi	
	sottoposti a valutazione globale e non con riferimento a ciascuno di essi.	
	Come puntualizzato dalla Cassazione, infatti “Al cospetto di una pluralità di	
	38	

fatti storici, ciascuno portatore di una propria, singola valenza indiziaria, il giudice non può procedere alla relativa valutazione attraverso un procedimento logico di scomposizione atomistica di ciascuno di essi, per poi svalutarne, singolarmente e frammentariamente, la relativa efficacia dimostrativa. La concordanza indiziaria di ciascuno dei fatti acquisiti al processo ne postula, difatti, la imprescindibile necessità di una compiuta analisi di tipo sintetico, all'esito di un ragionamento probatorio complesso e sincronico, non potendo evidentemente predicarsi alcuna "concordanza" di ciascun indizio a sé medesimo, se la valutazione non segue il necessario percorso logico dell'analisi per sintesi e non per somma (per di più, inammissibilmente scomposta)" (Cass. civ., Sez. III sentenza n. 9059/2018).

In ragione di quanto premesso, nessuna delle numerose argomentazioni difensive esposte nelle pagine 18-23 dell'atto d'appello è idonea a elidere la correttezza della decisione impugnata.

VI.6 Infine, l'appellante ha censurato la sentenza per disparità di trattamento. Nello specifico, ha stigmatizzato un diverso atteggiamento del giudice di prime cure nel valutare la posizione della Segreto rispetto a quella dei farmacisti Grattagliano e Intini della Farmacia Domus, mandando assolti questi ultimi sebbene gli ordini di OXITOCIN fossero di molto superiori (99 ordini) a quelli richiesti alla Segreto, così come il numero di accessi del Salzo in farmacia (68 volte rispetto alle 25).

La censura non è meritevole di accoglimento, atteso che, in ogni caso, la decisione del primo giudice è ben motivata e non rileva alcuna "inaccettabile" e "sorprendente" affermazione.

A pag, 51 della sentenza, infatti, il giudice pugliese riferendosi alla farmacia

Domus afferma: *“L’apprezzamento, infine, del valore davvero modesto dei farmaci spediti presso tale farmacia, induce conclusivamente il Collegio a mandare esente da responsabilità i titolari della Farmacia Domus (la stessa Procura ritiene, al riguardo, che, «effettivamente il materiale raccolto in fase di indagini da parte dei NAS non dimostra in modo inequivocabile (a differenza di altri casi) che vi fosse un coinvolgimento “anomalo” dei due farmacisti con il medico»)”*.

Il valore *modesto* dei farmaci spediti presso tale farmacia, cui fa riferimento il giudice di prime cure per mandare assolti i farmacisti Grattagliano e Intini è chiaramente rapportato al fatturato complessivo della farmacia. Tale “valore modesto” non può essere rapportato, come vorrebbe la difesa, al valore dei farmaci falsamente fatturati dalla Farmacia OMISSIS. Di ciò dà contezza anche il giudice territoriale, ove a pagina 49 della sentenza, riferendosi alla Farmacia OMISSIS afferma: *“è verosimile ritenere che la minore incidenza economica dei farmaci ivi spediti rispetto ad altre farmacie sia dettata dal fatto che la Farmacia OMISSIS fosse dislocata in altro Comune e che, nondimeno, il Salzo si sia comunque avvalso di tale esercizio grazie ai solidi e preesistenti rapporti di amicizia con la famiglia OMISSIS”*; e ancora: *“vieppiù considerando che la farmacia in questione era una farmacia rurale e quindi fisiologicamente situata in località poco popolata e logisticamente disagiata, la quale più difficilmente avrebbe potuto giustificare l’ordinazione reiterata di farmaci specifici come quelli richiesti dal Salzo, medico operante in altro contesto territoriale ed emittente ricette per di più a favore di pazienti non residenti nella prossimità della farmacia”*. (pag. 49 della sentenza).

Ma soprattutto, il giudice puntualizza che il reale motivo per cui manda

assolti i titolari della *Farmacia Domus* si basa sul fatto che il materiale raccolto in fase di indagini da parte dei NAS non dimostra in modo inequivocabile (a differenza di altri casi) che vi fosse un coinvolgimento “anomalo” dei due farmacisti con il medico. Ancora una volta, l’analisi della difesa è frammentaria e limitata ad argomenti probatori che invece devono essere esaminati congiuntamente ad altre risultanze istruttorie.

Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato il motivo di gravame opposto dall’appellante, nonostante le molteplici articolazioni difensive, è infondato e non può elidere la correttezza delle conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure in ordine alla sussistenza di una condotta dolosa in capo alla Segreto.

VII. Errata e indeterminata quantificazione del danno.

Anche tale censura è articolata sotto molteplici profili che si andranno a esaminare singolarmente.

VII.1 In primo luogo, l’appellante ha opposto che agli atti non vi fosse alcuna prova “né della richiesta di rimborso” né “dell’avvenuto rimborso”.

L’assunto, oltre a essere stato genericamente esposto, è privo di fondamento.

Il rapporto tra le farmacie e il SSN, all’epoca dei fatti, era regolato dalla convenzione, stipulata tra Federfarma e le Regioni, resa esecutiva con il d.P.R 8 luglio 1998, n. 371 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 1998.

Detta convenzione all’art. 8 statuiva: “*Ai fini del pagamento la farmacia consegna le ricette e il relativo documento contabile secondo le modalità concordate a livello regionale entro il giorno 5 del mese successivo a quello di*

spedizione...Il documento contabile deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della farmacia che ne assume completa responsabilità...I tempi per la liquidazione delle competenze dovute alle farmacie sono individuati secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni. In ogni caso il termine ultimo per l'effettiva corresponsione dell'importo relativo alle ricette spedite il mese precedente, sulla base del documento contabile di cui al comma 1, è comunque fissato nell'ultimo giorno di ciascun mese. Gli accordi regionali dovranno tener conto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni laddove, superato il termine fissato per il pagamento del dovuto alle farmacie, non potranno essere riconosciuti interessi superiori a quelli legali...Gli accordi regionali possono prevedere la facoltà del creditore di avvalersi di istituti finanziari o di credito per l'incasso delle proprie competenze nei confronti dell'ente erogatore. Qualora a seguito di controlli effettuati si rendesse necessario procedere ad operazioni di accredito o di addebito, le stesse saranno comunicate alle farmacie alla definizione dell'eventuale contenzioso e dalle stesse contabilizzate sulle competenze maturate, nel mese successivo a quello della comunicazione”.

Ebbene, il rimborso della spesa farmaceutica segue in maniera automatica, ed entro tempi stringenti (ultimo giorno del mese successivo), la trasmissione della distinta contabile riepilogativa, sottoscritta dal rappresentante legale della farmacia, alla Regione competente.

In ogni caso, sul punto è dirimente la circostanza che tutti i dati relativi al danno erariale inseriti nel presente giudizio sono stati estrapolati dagli

	SENT. 119/2025	
	elenchi redatti da Exprivia, società concessionaria della Regione Puglia per i	
	servizi di catalogazione, contabilizzazione e conservazione delle ricette a	
	carico del Servizio Sanitario. Si tratta di una società quotata al segmento STAR	
	di Borsa Italiana, aggiudicataria in via definitiva della gara bandita con	
	procedura aperta per conto della Regione Puglia per l'affidamento dei servizi	
	di evoluzione applicativa, condizione operativa, assistenza tecnico-	
	applicativa e manutenzione dei sistemi Edotto e trattamento ricette	
	farmaceutiche. Come per tutte le Regioni, dunque, anche la Puglia si avvale	
	di una società per la gestione della spesa farmaceutica, che si occupa di	
	certificare gli importi che devono essere rimborsati dalla regione alle	
	farmacie (contabilizza e conserva le ricette).	
	Tutti i dati (quali le tipologie dei farmaci sottoscritti dal dr. Salzo ed erogati	
	dalle farmacie coinvolte, il numero delle confezioni, il costo dei farmaci, il	
	costo del ticket, la somma rimborsata e quindi il danno erariale) dunque,	
	sono stati certificati e contabilizzati da tale società, seppure successivamente	
	sintetizzati dai NAS nei fogli di excel allegati agli atti del giudizio.	
	Ciò significa che le farmacie avevano evidentemente trasmesso alla regione	
	e all'Azienda sanitaria le loro distinte riepilogative per il rimborso,	
	comprehensive dei famaci oggetto della truffa.	
	Altresì privo di pregio è l'assunto difensivo secondo cui non vi sarebbe prova	
	dell'avvenuto rimborso. Anche sul punto, attesa l'automaticità del rimborso,	
	l'appellante avrebbe dovuto dimostrare tale assunto allegando agli atti la	
	prova della pendenza di una causa per inadempienza della Regione ovvero	
	semplici richieste di sollecito; o, ancora, ove vi fosse una banca	
	concessionaria del credito, le distinte trimestrali in ordine al rapporto dare-	
	43	

avere. L'appellante, invece, si è limitata genericamente ad affermare che non vi è prova dell'avvenuto rimborso.

VII.2 Ancora, è stata contestata la quantificazione del danno rilevando che *“Il tutto si basa su specchietti prodotti nella CNR ove i finanziari riportano unicamente l'importo lordo al banco del farmaco che doveva essere imborsato, estratto dai dati della società Exprivia, incaricata dalla Regione Puglia: ma nessun documento della società è stato prodotto, e non sappiamo quale somma è stata rimborsata per quei farmaci”* (pag. 27 atto d'appello).

Anche tale assunto difensivo si rivela infondato.

In primo luogo, e con riferimento alla eccezione mancata allegazione dei documenti della Exprivia, si riportano le puntuali e condivise argomentazioni esposte nella sentenza n. 180/2022 di questa Sezione d'appello, ove è chiarito che *“è notorio come le relazioni della polizia giudiziaria possano acquisire rilevanza nel giudizio contabile, giacché ad esse deve essere riconosciuto valore di prova privilegiata fidefaciente (art. 2700 c.c.) con riferimento ai fatti materiali che l'autore dell'accertamento attesta di avere personalmente percepito o constatato, mentre per tutto ciò che non rientri nella sfera della personale cognizione dell'agente accertatore, i rapporti informativi sono comunque in grado di offrire al giudice un materiale indiziario, che può anche acquisire rilevanza ai fini del decidere sempre che non risulti superato da prove contrarie...Nessun dubbio, dunque, sull'“utilizzabilità” di tale “materiale” nel processo valutativo che supporta il giudice nella formazione del proprio convincimento, tanto più quando si verifichi che l'appellante non appaia in grado di fornire allegazioni idonee a superare la valenza indiziaria espressa a suo carico”*.

Ciò considerato, le contestazioni formulate dall'appellante, per la loro genericità e l'assenza di qualsivoglia elemento di supporto, non sono idonee ad avvalorare la falsità o la inesattezza dei dati riportati dalla Guardia di Finanza nei numerosi allegati alla CNR e posti a base della quantificazione del danno erariale.

Riguardo alla somma effettivamente rimborsata, l'appellante adombra il dubbio che il danno sia stato calcolato senza tenere conto del ticket, e al lordo del prezzo del farmaco al pubblico.

Contrariamente a quanto opinato, la quantificazione del danno è puntuale e corretta in quanto scaturisce dai files (fogli excel) allegati al n. 5 e al n. 22 della CNR. Nello specifico, l'allegato 5 riguarda i farmaci consegnati al ricettatore albanese (ipotesi di danno sub A) e l'allegato 22 attiene ai medicinali falsamente prescritti dal dr. Salzo per aumentare il volume di affari delle case farmaceutiche (ipotesi di danno sub B).

Ebbene, tutti gli allegati appena richiamati, che sintetizzano i dati della Exprivia (come puntualizzato dagli inquirenti nonché nella sentenza di primo grado), sono fogli *excel* ripartiti in diverse colonne, ognuna delle quali riporta: *il nome della farmacia, l'ID della ricetta, la data di rilascio, la data di spedizione, il numero progressivo, il codice di chi ha prescritto il farmaco* (che è sempre il n. 108456 corrispondente al dott. Salzo), *il nome, cognome e c.f. del destinatario, l'importo lordo del farmaco, l'importo del ticket, l'importo scontato, l'importo netto*, che è appunto la differenza tra l'importo lordo, il ticket e lo sconto; ancora riporta *il codice, il nome del farmaco e*, infine, nell'ultima colonna riporta l'importo finale rimborsato alle farmacie, che è poi quello che è stato considerato per la quantificazione del danno.

Dalla disamina dei files e delle colonne ivi riportate emerge in maniera indubbia che l'importo finale, corrispondente al danno erariale, tiene conto non solo del ticket e dello sconto praticato sul prodotto farmaceutico (importo netto); ma tiene altresì conto di ulteriori elementi (quali il cashback, le finanziarie, i contributi ecc), tutti elementi che variano di anno in anno; ed è questo il motivo per cui l'ultimo importo (utilizzato per quantificare il danno) è inferiore anche all'"importo netto".

Dunque, è smentito *per tabulas* l'assunto difensivo secondo cui gli inquirenti, per quantificare il danno, avrebbero tenuto in considerazione il prezzo del farmaco al banco; così come è infondata la prospettazione di un vantaggio economico a favore del SSN per il pagamento del ticket. A prescindere dal fatto che il ticket resta nelle casse della farmacia, sicché nessun vantaggio economico è prospettabile per il SSN, in ogni caso, si ribadisce, il danno erariale è stato considerato al netto anche del ticket.

Conclusivamente il danno erariale, lungi dallo scaturire da un apodittico calcolo della Procura, è il risultato del processo applicativo utilizzato dalla società Exprivia per la gestione della spesa farmaceutica pugliese.

VII.3 Infine, l'appellante principale ribadendo che "*non c'è prova agli atti che tutte le ricette fossero false, anzi c'è la prova che la maggior parte fossero vere*", ha richiamato la sentenza n 225/2016 della regione Puglia ove appunto il giudice pugliese, in un caso analogo, optò per la riduzione del danno erariale del 50%.

Ebbene, sul punto si richiamano le considerazioni innanzi svolte (punto VI.3) in ordine alla puntuale identificazione da parte degli inquirenti e quindi del giudice di prime cure, delle ricette false. Conseguentemente, non vi è motivo

di ridurre il danno erariale.

VIII. In conclusione, l'appello della sig.ra Segreto Elisabetta deve essere parzialmente accolto, con riferimento al danno erariale verificatosi prima del 8 novembre 2018; la condanna nei suoi confronti deve essere, pertanto, confermata per l'importo di **€ 12.170,72**, corrispondente alla somma di € 11.569,63, relativa alla ipotesi di danno sub A; di € 453,36 (farmaci Genetic erogati dalla farmacia dopo la data del 8 novembre 2018) e di € 147,73 (farmaci erogati dalla Farmacia OMISSIS dopo la data del 8 novembre 2018), relativi al danno sub B.

Appello incidentale GESIA

IX. Nullità della sentenza –per omessa valutazione di prove documentali e per mancata ammissione di mezzi istruttori –

L'appellante incidentale dr. Gesia Umberto con il secondo motivo di appello ha censurato la sentenza gravata opponendo l'omessa valutazione delle prove documentali allegate e la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti. Nello specifico, la sua difesa ha premesso di aver richiesto, nella memoria di costituzione, l'interrogatorio non formale del dr. Gesia e la prova per testi di quindici assistiti del dott. Salzo, scelti a campione tra i destinatari delle ricette spedite alla Farmacia Centro nel periodo contestato; ha altresì evidenziato di aver prodotto documentazione fiscale per provare il volume di affari della farmacia anche successivamente alle prescrizioni del dott. Salzo oltreché la documentazione attestante l'avvenuta apertura/titolarità della farmacia a decorrere dal 15.08.2017. Tuttavia, secondo la prospettazione difensiva, il giudice di prime cure avrebbe omissso *“immotivatamente, anche implicitamente, ogni benché minima pronuncia in ordine a tali mezzi istruttori*

	SENT. 119/2025	
	<i>determinandosi di conseguenza un vizio della sentenza impugnata per</i>	
	<i>inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c.” (pag. 12 appello)</i>	
	La censura non è fondata.	
	Il giudice di prime cure, infatti, in considerazione del copioso ed esaustivo	
	corredo documentale versato in atti, e nell’esercizio dei suoi poteri in ordine	
	all’acquisizione del materiale probatorio, ha inteso non dare ingresso alla	
	ulteriore istruttoria richiesta dal dott. Gesia, ritenendo di poter formare il	
	proprio convincimento valutando gli elementi già acquisiti al processo.	
	Peraltro, il non aver esplicitamente valutato la richiesta di ulteriori mezzi	
	istruttori non costituisce un’anomalia viziante la decisione in quanto la loro	
	irrilevanza e la loro superfluità discende implicitamente dalle argomentazioni	
	esposte in sentenza.	
	Ciò considerato, nessun vizio sul punto è ravvisabile nella decisione di prime	
	cure.	
	<i>X Mancanza/insufficienza probatoria dell’impianto accusatorio; difetto</i>	
	<i>dell’elemento psicologico, ovvero della consapevolezza di arrecare un</i>	
	<i>danno patrimoniale e, comunque, mancanza di prova sul nesso di causalità</i>	
	<i>tra il comportamento del dott. Gesia e il danno, già privo di riscontro</i>	
	<i>probatorio e ricavato apoditticamente sulla base di calcoli discutibili.</i>	
	Anche il dott. Gesia argomenta il profilo di censura appena riportata	
	opponendo variegate prospettazioni difensive, che si andranno a esaminare	
	separatamente, sebbene per alcune di esse si rinvierà alla trattazione di cui	
	ai capi precedenti onde evitare inutili e ridondanti ripetizioni.	
	<i>X.1</i> In primo luogo, l’appellante incidentale ha ritenuto viziata la sentenza di	
	prime cure evidenziando che gli elementi indiziari su cui si è formato il	
	48	

	SENT. 119/2025	
	convincimento del giudice territoriale, tratti dalle informative delle indagini	
	penali del Comando Carabinieri N.A.S. di Bari, <i>“peraltro depositate dalla</i>	
	<i>Procura regionale irritualmente in data 5 ottobre 2023”</i> , difetterebbero di	
	qualsivoglia supporto probatorio e non possono costituire prova neanche nel	
	parallelo procedimento penale in quanto raccolti in assenza di	
	contraddittorio.	
	L’assunto non è condiviso.	
	Riguardo alla tardiva produzione della CNR, alla violazione del principio del	
	contraddittorio nella fase della formazione della prova, alla necessità di	
	validazione degli elementi indiziari raccolti in sede penale predibattimentale,	
	e quindi al principio del libero convincimento del giudice contabile e	
	all’utilizzabilità di prove atipiche si rinvia a quanto già innanzi evidenziato con	
	richiamo all’appello della sig.ra Segreto (capo III e capo VI.4).	
	Per il resto, questo giudice ritiene che gli elementi indiziari che emergono	
	dalle risultanze istruttorie cui sono giunti gli inquirenti nei confronti del dott.	
	Gesia siano gravi, concordanti e univoci, e quindi idonei a sostenere, senza	
	ulteriori riscontri, un pronunciamento di condanna per responsabilità	
	contabile amministrativa.	
	Difatti, dalle conversazioni telefoniche intercettate emerge in maniera	
	inequivoca che non solo il dott. Gesia era pienamente consapevole, oltretutto	
	partecipe, del disegno criminoso attuato dal Salzo a danno del SSN; ma che	
	lo erano anche i suoi figli e gli altri collaboratori della farmacia.	
	L’intercettazione riportata al progressivo n. 911, relativa a una conversazione	
	telefonica tra il dr. Gesia e il figlio Luca del 17 luglio 2019, nella quale,	
	tuttavia, interviene anche la figlia Carla in macchina con il padre, evidenzia	
	49	

l'enfasi con la quale quest'ultima, alla domanda del fratello Luca, *"come siamo andati oggi?"* risponde *"Uh Luca non ti dico!! 106 ricette!! e "ho conosciuto il mio mito!!"*, riferendosi al dott. Salzo, come risulta dal prosiegua della conversazione. I tre si dilungano poi a parlare del fatturato evidenziando che, se continuano così, si arriva a tremila ricette al mese.

L'intercettazione n. 5684 (pag. 93 della CNR) riporta, invece, la conversazione tra la collaboratrice farmacia OMISSIS e il dott. Gesia durante la quale la farmacia si lamenta della presenza assillante del dr. Salzo già a prima mattina; riferisce, infatti, *"ancora con il cappotto ho dovuto dare retta al Campione (così epiteta il dott. Salzo) che faceva ordini e preordini"*.

Non solo; dai fotogrammi riportati nella CNR alle pagine da 79 a 97 emerge che il dr. Salzo entrava sempre dal retro; che passava in orario di chiusura per riporre le ricette sotto la saracinesca dell'ingresso di servizio; che si recava in farmacia più volte nell'arco di una giornata per ritirare grossi quantitativi dei farmaci già preparati; che la movimentazione dei farmaci non si arrestava neanche nei giorni di festa: il 25 dicembre 2019, il Gesia insegue all'esterno il medico che ha dimenticato il sacco dei farmaci (VID 100-0016- pag. 89 CNR).

Ancora, ai 209 passaggi del dr. Salzo dalla farmacia Centro, documentati con le telecamere e supportati dal GPS, debbono aggiungersi i 70 effettuati dal 8 agosto 2019 al 27 settembre 2019.

Infine, di particolare rilievo è lo sfogo del dr. Salzo raccolto dagli inquirenti durante la perquisizione del 16 luglio 2020; si veda pag. 255 della CNR ove il medico *"ha confermato di ricevere denaro da alcuni, benefit di vario genere da altri, lamentando l'approccio con grande disponibilità di molti che spesso*

non si concretizzava. Nello specifico riferiva di ricevere dal OMISSIS puntualmente, ogni mese, dopo l'uscita dei dati IMS, tre euro per ogni farmaco prescritto avente costo elevato e faceva riferimento al OMISSIS, mentre per gli altri la quota variava fra uno e due euro al pezzo. Precisava che il OMISSIS, prima di procedere alla dazione di denaro, era solito controllare i dati su un piccolo tablet di colore rosso, risultato poi, in sede di sequestro, un netbook, appunto di colore rosso..." Riguardo poi alla farmacia CENTRO riferiva nello specifico che "non c'era stato bisogno di accordarsi, era tutto implicito, lui si presentava con le ricette e gli venivano consegnati i farmaci, senza alcuna domanda..." (enfasi aggiunta).

Ebbene, è indubbio che il materiale probatorio raccolto dagli inquirenti e versato in giudizio fosse sufficiente a formare il libero convincimento del giudice contabile sull'elemento oggettivo degli illeciti, nonché sulla piena consapevolezza del farmacista in ordine alla truffa attuata a danno del Servizio sanitario, senza alcuna necessità di ulteriori riscontri probatori.

A fronte di tale inequivoco materiale probatorio, peraltro, sono prive di rilievo le ulteriori prospettazioni difensive secondo le quali le perquisizioni a carico dell'appellante, svolte in data 16.7.2020 presso l'abitazione e nella sua autovettura, fossero risultate negative; o anche la circostanza che presso la Farmacia Centro fossero state rinvenute solo 6 confezioni di farmaci defustellati; o che dallo smartphone, sottoposto a sequestro, non sia emerso alcunché.

X.2 Anche l'appellante incidentale, per contestare il dolo configurato dal giudice di prime cure, oppone la sua estraneità all'accordo criminoso posto in essere tra il dr. Salzo e il ricettatore albanese o la sua estraneità agli accordi

	SENT. 119/2025	
	illeciti sottesi tra il Salzo e gli informatori scientifici.	
	Anche per il dr. Gesia si ribadisce l'assoluta inconsistenza di tale censura ove	
	si consideri che, nel presente giudizio, la declaratoria di responsabilità a titolo	
	doloso consegue esclusivamente alla consapevolezza del farmacista che le	
	ricette presentate dal dr. Salzo fossero false e indirizzate a ignari destinatari;	
	che, pertanto, i rimborsi a opera del SSN fossero indebiti. Una tale	
	consapevolezza emerge in maniera indubbia da tutto il quadro probatorio	
	innanzi richiamato.	
	X.3 L'appellante incidentale contesta la sentenza evidenziando altresì <i>"che le</i>	
	<i>prescrizioni dei farmaci più costosi tra i quali, così come analiticamente nel</i>	
	<i>prospetto di pagina 7 dell'atto di citazione: Decapeptyl 11,25 mg (da giugno</i>	
	<i>2019) – 8 pezzi - valore € 3.986,88; Decapeptyl 3,75 mg (da giugno 2019) –</i>	
	<i>24 pezzi – valore € 4.106,40; Neulasta 1 pezzo - € 1.489,50; Xarelto (solo</i>	
	<i>2019) – 571 pezzi - € 56.818,48; erano necessariamente subordinate al piano</i>	
	<i>terapeutico di un medico specialista/ospedaliero e, dunque, riscontrabili</i>	
	<i>immediatamente soltanto dall'ASL (non anche dal farmacista), che nella</i>	
	<i>specie non ha mai contestato sia al medico prescrittore e né tantomeno</i>	
	<i>all'odierno appellante alcuna ipotesi di iperprescrizione"</i> (pag. 19	
	dell'appello).	
	Anche tale prospettazione difensiva non è condivisa.	
	Innanzitutto, si osserva che il farmacista non ha nessun obbligo di accertarsi	
	che la ricetta del medico di famiglia che prescrive tali farmaci costosi sia	
	preceduta da un piano terapeutico o da una prescrizione dello specialista.	
	Tale accertamento, infatti, compete solo al medico prima di prescrivere i	
	farmaci.	
	52	

	SENT. 119/2025	
	Peraltro, e con rilievo assorbente, deve evidenziarsi che tali farmaci sono stati	
	tutti erogati dalla Farmacia CENTRO, come risulta dagli allegati 5 e 22, e tutti	
	risultano essere stati prescritti dal dr. Salzo (cod. 108456).	
	Ciò posto, non può essere accolta la richiesta dell'appellante di detrarre dal	
	danno la somma di € 66.401,26.	
	X.4 A pagina 20 dell'atto di appello, la difesa del dr. Gesia censura la sentenza	
	rilevando che <i>“neppure dal materiale probatorio acquisito agli atti risulta un</i>	
	<i>solo caso in cui al dott. Umberto Gesia sia stato contestato di aver compilato</i>	
	<i>o concorso a compilare le ricette false e/o di aver personalmente provveduto</i>	
	<i>allo smaltimento e/o alla distruzione dei farmaci prescritti dal dr. Salzo. Né è</i>	
	<i>mai emerso e/o provato alcun patto di spartizione dell'onere del ticket dal</i>	
	<i>momento che il dr. Gesia esigeva il pagamento del ticket per intero, (segno</i>	
	<i>che non aveva aderito ad alcun benché minimo patto in proposito); né che il</i>	
	<i>medesimo abbia mai preteso di ricevere solo “ricette per pazienti esenti” (così</i>	
	<i>da sottrarsi al pagamento del ticket)”</i> .	
	Ebbene, su tali circostanze questo giudice non si sofferma in quanto non sono	
	mai state contestate al dr. Gesia , sicché nessun rilievo assume il fatto che le	
	stesse non emergano dal materiale probatorio.	
	X.5 Infine, seppure in maniera generica, l'appellante incidentale censura la	
	sentenza di primo grado rilevando che il danno, già privo di riscontro	
	probatorio, è ricavato apoditticamente sulla base di calcoli discutibili.	
	Anche sul punto, questo giudice rinvia a quanto già considerato al paragrafo	
	VII.1 e VII.2 di questa sentenza, ribadendo che il danno è stato quantificato	
	in maniera corretta dalla Procura contabile che si è avvalsa dei calcoli svolti	
	dal programma applicativo dell'Exprivia, società concessionaria della Regione	
	53	

	SENT. 119/2025	
	Puglia per la gestione della spesa farmaceutica. Il danno, pertanto, in	
	manca di prove contrarie, è stato quantificato in maniera irreprensibile e,	
	soprattutto attraverso procedimenti di calcolo puntuali che tengono conto di	
	tutti i fattori (tickets, sconto, cash-back ecc.) per addivenire al corretto	
	rimborso.	
	Tutto ciò considerato, il motivo di gravame è infondato e non vi è ragione per	
	discostarsi dalla statuizione di prime cure che correttamente ha ritenuto	
	sussistente i presupposti dell'illecito contabile in capo al Gesia.	
	XI. Erronea quantificazione del danno, omessa applicazione del principio di	
	riduzione ex art. 1 della l. 20/1994.	
	Con il quarto profilo di censura l'appellante ha ritenuto viziata la sentenza	
	nella parte in cui ha quantificato il danno erariale a carico del dr. Gesia	
	Umberto in € 402.742,42, di cui € 109.940,57 per l'ipotesi A (e quindi per i	
	farmaci destinati al ricettatore albanese) ed € 292.801,85 per l'ipotesi B (e	
	quindi per i farmaci prescritti per avvantaggiare alcuni informatori scientifici).	
	XI.1 L'appellante sul punto oppone, come primo profilo difensivo, di essere	
	diventato rappresentante legale della Farmacia Centro in data 15.8.2017,	
	sicché non potrebbe essergli imputato il danno che è scaturito nel periodo	
	1.8.2017 – 15.8.2017.	
	La prospettazione difensiva è priva di pregio.	
	A pag. 100 della CNR gli inquirenti puntualizzano che <i>“I dati generali delle</i>	
	<i>prescrizioni riepilogate si riferiscono ad un periodo comune per tutti, che</i>	
	<i>inizia il 01/01/2016 o comunque dalla data di avvio dell'attività da parte degli</i>	
	<i>attuali titolari o amministratori, come nel caso delle farmacie CENTRO,</i>	
	<i>DOMUS e OMISSIS:</i>	
	54	

Inizio attività farmacia CENTRO il 15/08/2017;

Inizio attività farmacia DOMUS il 22/07/2016;

Inizio attività farmacia OMISSIS il 07/09/2016".

Gli inquirenti, dunque, chiariscono che per la Farmacia CENTRO il danno è stato quantificato a partire dal 15.08.2017; peraltro, anche nell'atto di citazione si precisa che per la Farmacia CENTRO si è tenuto conto dell'avvio ufficiale della titolarità in capo al dr. Gesia avvenuto nell'agosto 2017, e non dal 1° agosto 2017. Invero questo giudice non disconosce che, nonostante le già menzionate premesse, in alcune tabelle la Procura indica come periodo di accertamento "dall'1.8.2017". Tuttavia, poiché il danno è stato quantificato in ragione di quanto accertato in CNR, non vi è motivo di dubitare che al Gesia sia stata imputata la somma corretta, calcolata dal 15 agosto 2017.

Peraltro, a fronte della puntualizzazione degli inquirenti, il Gesia si è limitato a formulare una eccezione del tutto generica e priva di riscontro in ordine alla quantificazione del preciso importo dei farmaci i cui importi gli sarebbero stati, a suo avviso, ingiustamente addebitati.

XI.2 Sotto diverso profilo, l'appellante incidentale ha opposto la non corretta quantificazione del danno *"perché desunto sulla assurda e/o inverosimile ipotesi che tutta l'attività professionale del medesimo medico, nel periodo in contestazione, si fosse concentrata esclusivamente e completamente nell'attuazione del suo disegno criminoso, con totale prescrizione di false ricette per farmaci, integratori e dispositivi medici a carico di tutti i suoi ignari pazienti"*. (pag. 22 atto appello).

Anche tale assunto difensivo non è fondato.

Al contrario di quanto ritenuto dall'appellante, infatti, non tutte le prescrizioni del dr. Salzo sono state considerate false, ma solo quelle per le quali vi fossero ulteriori gravi e concordanti elementi indiziari, come quelli scaturiti dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, dalle videoregistrazioni, dai servizi di osservazione, dalle perquisizioni locali e personali, tutti puntualmente versati agli atti del giudizio.

Tanto è che gli stessi inquirenti, a pag. 99, dichiarano *“La sequenza delle prescrizioni, la corrispondenza con il passaggio e ritiro dei farmaci da parte del medico dalla farmacia, la tipologia dei medicinali, confermano la totale falsità delle stesse”*.

Parimenti, la falsità delle ricette prescritte dal dr. Salzo per avvantaggiare alcuni informatori scientifici è confortata da ulteriori gravi e concordanti elementi indiziari, tutti ben evidenziati nella sentenza di prime cure alle pagine 15 e 16 cui si fa riferimento e che non si riportano per evidenti ragioni di sintesi.

XI.3 Il dr. Gesia censura la quantificazione del danno altresì rilevando che *“finanche dalla somma degli addendi di cui allo stesso conteggio analitico riportato nell'atto di citazione e sussunto in sentenza, risulta che sommando l'importo di € 109.940,57 ...con i singoli importi riferibili ai farmaci LENOVO FARMACEUTICI, FARMACEUTICI CABER, EPIFARMA, FARMA GROUP, E D.F. GROUP, asseritamente destinati a soddisfare le richieste dell'informatore, risulta la somma complessiva di € 316.748,13 e non anche la maggiore somma di € 402.742,42, come erroneamente statuito in sentenza”*. Peraltro, secondo l'assunto difensivo, se da tale somma si detrae anche l'importo di € 66.401,26 relativo ai farmaci soggetti a piano terapeutico o a prescrizione di

specialista, il danno erariale imputabile al Gesia sarebbe pari a € 250.346,87.

Ebbene, tale censura è parzialmente fondata.

In primo luogo, si precisa che nell'atto di citazione il danno imputato al dr.

Gesia era stato quantificato in complessivi € 383.149,39, di cui € 109.940,57

per ipotesi sub A, ed € 273.208,82, per ipotesi sub B.

Con la sentenza gravata, tuttavia, il Collegio, in accoglimento della richiesta

formulata dal P.M. all'udienza del 9 novembre 2023 (di correggere l'importo

del danno causato per avvantaggiare gli informatori scientifici da €

273.208,82 a € 292.801,85), ha condannato il dr. Gesia, in solido con il dr.

Salzo, alla superiore somma di € 402.742,42.

Ciò precisato, e procedendo all'esame della censura opposta dalla difesa, il

Collegio rileva che, diversamente da quanto statuito in sentenza,

effettivamente la somma degli importi che si riferiscono alla Farmacia

Centro, riportati a pag. 27 e 28 dell'atto di citazione (ipotesi sub B), è pari a €

289.566,98 e non a € 292.801,85.

Per comodità di lettura si compila la seguente tabella avente a oggetto la

somma degli importi dei farmaci prescritti dal dr. Salzo per ciascuna delle

seguenti case farmaceutiche (come riportati alle pag. 27 e 28 dell'atto di

citazione, ed erogate dalla Farmacia CENTRO:

LANOVA FARMACEUTICI s.r.l.	€ 109.247,58
GENETIC SPA FARMA/MAX FARMA s.r.l.	€ 70.006,41
FARMACEUTICI CABER s.r.l.	€ 60.335,89
EPIFARMA s.r.l.	€ 14.415,16
ISTITUTO CHIMICO	€ 2.723,34

INTERNAZIONALE dr. G. RENDE s.r.l.	
C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO s.r.l.	€ 16.358,16
S.F. GROUP S.R.L.	€ 15.780,18
FARMA GROUP s.r.l.	€ 700,26
TOTALE	E 289.566,98

È evidente, dunque, che il danno causato dalla Farmacia CENTRO al SSN per i farmaci prescritti a vantaggio degli informatori scientifici delle sopra richiamate cause farmaceutiche è pari a **€ 289.566,98** e non alla maggior somma indicata in sentenza, e cioè € 292.801,85 (pag. 52 della sentenza).

Conseguentemente, al dr. Gesia Umberto deve essere addebitato un danno pari a € 399.507,55 (€109.940,57 per ipotesi sub A + € 289.566,98 per ipotesi B) e non € 402.742,42 (€ 109.940,57 per ipotesi A + € 292.801,85 per ipotesi B).

XI.4 Infine, l'appellante incidentale ritiene viziata la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure non ha fatto ricorso al potere riduttivo ex art. 1 della l. 20/1994, potere di cui chiede che questa Corte di avvalga.

Anche sul punto in esame, questa Sezione ritiene di dover condividere la decisione del giudice territoriale ove si consideri che il potere riduttivo non può essere esercitato nelle ipotesi, come quella all'esame, di condotta dolosa dell'agente.

XII L'appello del dr. Gesia Umberto, pertanto, deve essere parzialmente accolto, con esclusivo riferimento all'errore di calcolo evidenziato nel gravame. In riforma della sentenza n. 367/2023, la condanna del dr. Gesia, pertanto è ridotta a **€ 399.507,55**.

XIII Conclusioni.

Alla luce di tutto quanto sin qui considerato, rigettate tutte le questioni preliminari veicolate negli appelli, si ritiene che il quadro probatorio versato in atti sia inequivoco nel far ritenere che gli odierni appellanti fossero pienamente consapevoli, oltrech  partecipare, della truffa architettata dal dr. Salzo ai danni del SSN. Entrambi i gravami, tuttavia, per i motivi innanzi evidenziati, devono essere parzialmente accolti sotto il profilo della quantificazione del danno imputabile agli appellanti. Nello specifico, in riforma della sentenza n. 367/2023, la sig.ra Segreto Elisabetta, appellante principale, deve essere condannata a risarcire il danno di € 12.170,72 (di cui € 11.569,63, per il danno relativo all'ipotesi sub A, ed € 601,09, per il danno relativo all'ipotesi sub B), oltre accessori; il dr. Gesia Umberto, in riforma della sentenza n. 367/2023, deve essere condannato al pagamento di € 399.507,55 (di cui € 109.940,57, per il danno relativo all'ipotesi sub A ed € 289.566,98, per il danno di cui all'ipotesi sub B), entrambi in solido con Salzo Michele, oltre accessori come indicati nella sentenza di primo grado. Permanendo comunque una statuizione di condanna, sono poste a carico degli appellanti le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, ai sensi dell'art. 31 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, previa riunione degli appelli separatamente proposti e previa dichiarazione di contumacia del convenuto Michele Salzo:

- accoglie parzialmente l'appello principale proposto dalla sig.ra Segreto Elisabetta e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 367/2023 della

